

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle successioni, articolo 11 — Parlano i deputati Gandolfi, Arnulfo, commissario regio, e Gianone relatore — Approvazione degli articoli 12 e 15 — Emendamenti dei deputati Mantelli, Corsi e Franchi all'articolo 14 — Osservazioni dei deputati Arnulfo, commissario regio, Gianone, Cossato, e Deforesta — Invio alla Commissione — Approvazione degli articoli 15, 16 e 17 — Emendamento del deputato Gandolfi all'articolo 18 — Approvazione dell'articolo — Proposizione sospensiva del relatore Gianone — Opposizione del deputato Piccon — Invio alla Commissione — Approvazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 — Articolo addizionale del deputato Bianchetti — Approvazione — Articolo addizionale del deputato Iosti in favore della Sardegna — Osservazioni del commissario regio — Parole in appoggio dei deputati Decandia, Sineo, Mameli e Sulis — Mozione del deputato Pescatore, e risposta del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo suddetto — Articolo addizionale del deputato Sineo — Opposizione del commissario regio — Reiezione — Discussione del progetto di legge sulla riammissione agli esami — Emendamenti dei deputati Pateri, Mantelli, e Capellina — Opposizioni del relatore Berti — Osservazioni dei deputati Bertini e Michelini — Reiezione — Parole del ministro dell'istruzione pubblica in favore del progetto ministeriale — Opposizioni del relatore — Approvazione degli articoli, e quindi della intiera legge.

La seduta è aperta ad 1 ora e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni:

3657. Porcio Secondo, impresario, residente in Asti, narando che il Ministero di guerra rifiutasi di pagare per intiero le spese da esso incontrate nella costruzione di un ponte in legno, eseguito per conto del Governo, chiede che questa petizione sia trasmessa al predetto Ministero perchè proceda in questa pratica in via amministrativa, e non lo costringa ad intraprendere il dispendioso mezzo dei tribunali.

3658. Sessantatrè tra medici, chirurghi, farmacisti e veterinari della provincia di Casale, ricorrono con petizione conforme a quella segnata col numero 3539.

3659. I medici Marianini Pietro e Pavesi porgono una petizione conforme alla precedente.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all' appello nominale.

(Risultano assenti):

Barbavara — Bella — Berghini — Berti — Bolasco — Bona — Bolmida — Bon-Compagni — Brofferio — Brunier — Cabella — Cagnone — Campana — Carta — Cattaneo — Cavour — Chenal — Correnti — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — Del Carretto — Delivet — Despine — Destefanis — Di San Martino — Durando — Elena — Farina Paolo — Fois — Galvagno — Garibaldi — Gavotti — Gerbino — Ghigliani — Gianoglio — Iosti — Jacquemoud — Jacquier — Justin — La Marmora — Malan — Marongiu — Martini — Mellana — Menabrea — Mezzena — Mongellaz — Paleocapa — Palluel — Pescatore — Petitti — Radice — Ravina — Riccardi — Richetta — Ricotti — Rulfi — Scapini — Serpi — Sineo — Spanò — Tecchio — Torelli — Trotti.

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Domando se vi siano in pronto relazioni di Commissioni. (Non si presenta alcun relatore.)

ATTI DIVERSI.

BAINO. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAINO. Io prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 3657, la quale fu presentata da un tale Porcio Secondo.

Essa ha per oggetto di ottenere, senza che sia necessaria la via giuridica, una più regolare liquidazione del suo credito verso il Governo per aver formato il ponte sul torrente Bolmida nella notte dal 10 all' 11 aprile 1849, onde aprire il passaggio ad una batteria d'artiglieria proveniente da Asti.

Tale domanda è giustissima, e la causa del credito è degna di favore, cosicchè merita di formar soggetto delle più sollecite cure della Camera.

Io domando quindi che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SUCCESSIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge sulla tassa delle successioni.

La discussione rimase all' articolo 11.

Ne darò lettura:

« Quando non si effettui da chi ne ha l'obbligo, entro il termine prescritto, la consegna ed il pagamento della tassa, o la consegna sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.

« La sopratassa per omissione di consegna o di paga-

mento entro i prescritti termini, sarà eguale al decimo della tassa principale.

« La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale al quinto della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un sesto al vero, e ciò oltre le spese di perizia.

« Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuto un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato. »

La Commissione emenda quest'articolo nel seguente modo:

« Quando non si effettui da chi ne ha l'obbligo, entro il termine prescritto, la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.

« La sopratassa per omissione di consegna entro i prescritti termini sarà eguale al decimo della tassa principale.

« La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto al vero; e ciò oltre le spese di perizia.

« Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuto un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato. »

Interrogo il signor commissario se accetta gli emendamenti della Commissione.

ARNULFO. Li accetto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Gandolfi.

GANDOLFI. Io confesso, o signori, che non so comprendere i motivi che han potuto consigliare la graduazione di pena portata da quest'articolo. Chi avrà avuto l'avvertenza di far consegna con malizia, od anco per ignoranza avrà consegnato un valore inferiore al reale, ovvero ommesso qualche articolo, pagherà una sopratassa eguale a 1/2 della tassa principale; colui, invece, che nulla avrà consegnato, e perciò non avrà nemmeno procurato al fisco il mezzo di conoscere la successione, non pagherà che 1/10. Tale si è l'economia di quest'articolo, ma, lo ripeto, o signori, io nol posso ammettere, poichè, a mio avviso, è assai più colpevole colui che tutto tace, di quegli che ommette qualche cosa, ovvero dà un minor valore. Costui ha già obbedito alla legge in parte, ed ha messo in avvertenza il fisco dell'apertura della successione; mi sembra quindi che, logicamente parlando, dovrebbe avergli più riguardo che non a chi, nulla dicendo, cheto se ne sta, aspettando che il fisco lo raggiunga. Nè vale il dire che il primo può aver consegnato ciò che era nascosto, perchè io dirò sempre essere più utile che le finanze conoscano che v'ha una eredità deserta, di quello non ne abbiano sentore alcuno.

Terminerò poi col dichiarare che, oye la condanna nelle spese di perizia qui menzionata si riferisca ad ogni evento, come è detto all'articolo 18, in tal caso io mi opporrei a siffatta disposizione, perchè intendo che ciò debba lasciarsi all'arbitrio dei tribunali, come dirò allora, i quali giudicheranno se l'infedeltà della consegna, tuttochè inferiore al punto fissato per la sopratassa, sia tale da meritare pure la condanna nelle spese.

Del resto, io credo che una sopratassa uniforme è il miglior partito a prendersi, sia questa di una metà, di 1/3 o di 1/4 per cento, egli è indifferente; quanto poi all'entità che si richiede per farsi luogo alla sopratassa, io mi acosterò al progetto della Commissione, la valutazione sul prezzo in commercio, presentando troppa facilità agli agenti demaniali di

inquietare i contribuenti, ed essendo facile che vi possa essere valore inferiore, senza concorrervi la mala fede.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola, per osservare all'onorevole deputato, che il decimo della tassa imposta nel caso di omissione della consegna è, a mio avviso, più oneroso della metà della tassa, limitata tale metà alle cose ommesse; motivo per cui io vi trovo quella graduazione nella penalità che è necessaria fra colui che tenta di frodare compiutamente il fisco, e colui che fa una consegna, ma che per cause che talvolta non dipendono dalla sua volontà, commette delle omissioni, oppure degli errori nel valutare la sua proprietà, o quella di coloro alla sua amministrazione affidati. Il decimo del totale della tassa dovuta è pure una multa di qualche rilievo, la quale sicuramente sarà sempre maggiore della multa, che si è attribuita per le cose che si sono ommesse, o insufficientemente consegnate; ragione per cui mi pare che non possa aver luogo l'inconveniente rilevato dall'onorevole preopinante.

In quanto alla spesa di perizia, è dichiarato che si sopporterà allora solo che vi sarà la differenza del quarto, cioè quando la consegna sarà ancora infedele, non ostante la tolleranza del quarto.

Questo mi pare sia il vero significato dell'articolo. Quando la consegna è inferiore a quel limite che la legge ha prescritto, le spese di perizia si debbono sopportare da colui che vi ha dato luogo. Questo mi pare evidente e giusto.

GIANONE, relatore. Il motivo per cui la Commissione ha dovuto adottare una diversa misura di pena per l'ommissione delle consegne, in confronto delle consegne infedeli, sta appunto in quello, che l'onorevole deputato Gandolfi invocava e che la Commissione intendeva in senso affatto diverso. La Commissione vide maggior grado di malizia nel non fare una consegna esatta, che nell'ommetterla. È cosa di fatto che per lo più, massime per le persone poco istruite, si lasciano passare i termini senza fare le consegne, perchè non si sa nemmeno l'obbligo che vi ha di farle; è vero che l'ignoranza della legge non iscusava alcuno, ma è vero altresì, che nel fare la legge si debbe aver riguardo a ciò che ordinariamente succede. Ripeto che la Commissione pensò che vi fosse maggior motivo a credere ad una semplice negligenza in quello che non fa la consegna, che in colui che sa che debbe farla, e non la fa esatta.

Del resto poi, come osservò l'onorevole regio commissario, viene sempre ad esservi una differenza considerevole nell'entità della pena, in quanto che per l'ommissione della consegna si esige la multa sul totale dell'eredità, e per l'infedeltà non si esige che sulla differenza tra ciò che si consegnava, e ciò che è realmente. Aggiungerò per ultimo l'esempio di quanto ha luogo nella Legislazione francese, dove la sopratassa che si paga per l'infedeltà della consegna, è maggiore di quella per l'ommissione della consegna, e maggiore di quella per l'ommissione della consegna medesima. Credo pertanto che non sia il caso di variare il limite portato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Gandolfi fa dunque una proposta formale?

GANDOLFI. Io avrei stabilito la multa unica della metà, ben inteso sulla porzione che è stata occultata, oppure sul totale quando manca la consegna generale.

PRESIDENTE. Il deputato Gandolfi propone dunque che s'imponga la multa della metà tanto per l'infedeltà, come per l'ommissione assoluta della consegna, sempre in relazione della quota occultata, ovvero della totale omissione.

Interrogo la Camera se intenda appoggiare questa proposta.
(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 11 come è redatto dalla Commissione.

(È approvato.)

Art. 12. I tutori, curatori ed altri amministratori, saranno tenuti in proprio al pagamento della soprattassa dovuta per omissa consegna; salva per le altre soprattasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

(La Camera approva.)

Art. 13. Se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa i difetti d'una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della soprattassa stabilita dall'articolo 11.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno all'articolo 20, non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.

(La Camera approva.)

CAPO IV. — *Delle norme per la valutazione dei beni e delle perizie.* — Art. 14. Il valore degli immobili per natura o per destinazione è quello che i medesimi possono avere in comune commercio al momento in cui si apre la successione.

Per determinare il valore, si avrà specialmente riguardo agli atti di vendita degli stessi immobili o di altri di eguale natura nello stesso territorio, o nei territori circconvicini, seguiti nel quinquennio anteriore a quello in cui si apre la successione.

Il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà sono rispettivamente determinati alla metà dell'intero valore dei beni soggetti a tassa.

Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione.

Per li canoni, livelli, decime ed altre prestazioni, come pure per le pensioni o rendite di qualsivoglia specie, il valore sarà formato capitalizzando dieci volte la rendita se vitalizia, e venti volte se perpetua.

MANTELLI. Domando la parola per un'aggiunta.

In questo articolo 14, sono determinati i modi di valutare i diversi beni che cadono nella successione.

Siccome la Camera ha voluto sopprimere l'esenzione per la mobilia, esenzione che si consacrava nel progetto all'articolo 3, è opportuno in questo articolo di stabilire il modo di valutare questa medesima mobilia. Nel progetto ministeriale presentatoci l'anno scorso in questa materia erasi introdotto un modo speciale per questa valutazione, che era l'estimo; ma i gravi inconvenienti che esso produsse fecero sì che il Governo si è determinato a sopprimere la tassa su questo capitale.

Io adunque, per evitare la consegna della mobilia e l'estimo, proporrei di calcolare il valore dei mobili in proporzione del patrimonio che si trasmette dal defunto. Ecco l'aggiunta che io propongo:

Il valore della biancheria ad uso del personale, e della mobilia, di cui agli articoli 414 e 415 del Codice civile, sarà determinato in ragione del 4 per cento sull'estimo totale degli altri beni che costituiscono l'attivo della successione.

In questa guisa, in un patrimonio che avesse il valore di lire 100 mila, quello della mobilia sarebbe calcolato in lire 4 mila, sulla qual somma il fisco perceverebbe la tassa già determinata dagli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Allora, prima di entrare in discussione sopra quest'aggiunta, porrò ai voti l'articolo 14 quale fu presentato nel progetto della Commissione.

CORSI. Domanderei che si facesse la divisione, poichè io intenderei di proporre un emendamento al 4 alinea, dove si dice che « il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti i tre primi paragrafi di questo articolo 14.

Chi gli approva voglia alzarsi.

(Sono approvati.)

Viene ora in discussione il 4 paragrafo, sopra il quale il deputato Corsi intende proporre un emendamento.

CORSI. Questo paragrafo dice che « il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione. »

Siccome vi possono essere dei crediti e dei capitali i quali non rendano che in ragione del due o del tre per 100, mi parrebbe più equo e consentaneo che si dicesse: « il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dalla rendita del capitale in ragione del 4 per 100. »

Io propongo pertanto l'anzidetto emendamento il quale parmi assai ragionevole.

ARNULFO, commissario regio. Per lo stesso principio per il quale la Camera ha adottato che l'imposta sia calcolata sul valore venale degli stabili, deve aver luogo una consimile disposizione relativamente ai censi e crediti. Vi sono degli stabili i quali certamente producono soltanto il 2 od il 3 per 100, e molti anche meno, ma tuttavia sono tassabili, avuto riguardo al loro valore venale; per conseguenza anche i capitali che abbiano un provento minore del 5 per 100 debbono essere tassati sul capitale.

Una delle innovazioni essenziali che questa legge fa alla legge vigente, consiste appunto nel non considerare il reddito per dedurne il capitale, sul quale la tassa deve raggugiarsi; e siccome si adottò per gli stabili di tassare sul valore capitale, è d'uopo pure di adottare per i crediti di tassare sul capitale dei medesimi. E con maggior giustizia si può raggugiare la tassa sul capitale dei crediti, inquantochè è possibile per i possessori di crediti il modificare le condizioni del reddito, esigendoli ed impiegandoli ad una rata d'interesse maggiore, a migliori condizioni, il che non sempre può farsi per gli stabili, e massime poi per i fabbricati, come castelli e case di campagna, che talvolta trovansi in tali località da non potersi affittare e ricavarne un reddito proporzionato al valore venale; nè questo può sempre ottenersi, per mancanza di acquirenti.

Per questa ragione, io non posso accettare l'emendamento proposto, il quale si scosterebbe dal principio che informa l'intera legge.

GIANONE, relatore. Alle ragioni addotte dall'onorevole commissario regio, aggiungo la seguente, che cioè, se la proposta dell'onorevole deputato Corsi, in certi casi vantaggerebbe la condizione di chi deve pagare, in certi altri la renderebbe peggiore, perchè se vi sono dei crediti, e soprattutto dei censi ad una tassa minore del 5 per cento, ve ne sono pure al sei; in conseguenza ove si valutasse per tutti il capitale in ragione del cento per 4, il possessore di un censo al 6 per cento verrebbe a perdere. Non mi pare dunque che siasi da adottare una misura diversa da quella proposta dalla Commissione.

CORSI. Aggiungerò ancora un'altra cosa, che cioè un stabile può rendere il 3, il 4 e anche il 6 per cento, mentre il credito e il censo danno un reddito che non varia. Per que-

sto io insisto che si metta in votazione questa mia proposta, ed è la seguente :

« Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dalla rendita risultante dagli atti di costituzione, capitalizzata in ragione del 4 per cento. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti il paragrafo come è redatto nel progetto, cioè:

« Il valore dei crediti e dei censi sarà determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'ultimo alinea dell'articolo 14.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta del deputato Mantelli. (*Vedi sopra.*)

ARNULFO, commissario regio. Mi pare che la redazione di questa aggiunta forse non corrisponda esattamente al pensiero del proponente, pensiero che io adotto. Questo sarebbe, mi pare, più chiaramente spiegato ove si dicesse: « *Le biancherie* di cui all'articolo 414 e *le mobilie* di cui all'articolo 415; » allora si introduce una maggiore chiarezza indicando la totalità della mobilia di cui all'articolo 415, e le sole parole *delle biancherie* di cui all'articolo 414.

MANTELLI. Io aderisco.

COSSATO. Io desidererei di avere dall'autore dell'aggiunta una spiegazione; vorrei sapere come si regolerebbe per tassare uno che non lasciasse per eredità che mobilia.

MANTELLI. In questo caso avrebbe luogo l'esenzione.

PRESIDENTE. Osserverò che quando un'eredità sia costituita della sola mobilia, sarà probabile che il più delle volte non oltrepassi di gran lunga il valore di due mila lire.

COSSATO. Vi sono oggetti preziosi e mobili che possono far salire le eredità ad una cifra molto superiore alle 1000 lire.

ARNULFO, commissario regio. Mi pare che nulla osti che si faccia un'aggiunta, dichiarando che, quando l'eredità sarà costituita di sola mobilia, si debba fare la consegna.

La proposta dell'onorevole deputato Mantelli si estende al grandissimo maggior numero di casi, e per quelli eccezionali possibili la legge può introdurre una disposizione speciale, quale è quella della consegna, poichè, se non abbiamo un mezzo per dispensare tutti dalla consegna delle mobilie, sostituendo ad essa la disposizione che forma l'oggetto della proposizione Mantelli, dobbiamo ricorrere al principio generale della legge che prescrive la consegna.

MANTELLI. Per me non credo che si debba porre in quest'articolo veruna eccezione, poichè, quando un'eredità consista di soli mobili o di sola biancheria, il valore della medesima non oltrepasserà che rarissimamente la somma di due mila lire.

FRANCHI. Essendo eccettuate dal pagamento della tassa sulle successioni le rendite sul debito pubblico, il caso avvertito dall'onorevole deputato Cossato può accadere molto più di frequente di quanto mi pare si voglia supporre.

È probabilissimo che il defunto lasci un'eredità consistente in cedole del debito pubblico, le quali sono esenti dalla tassa e che posseda un valore in biancheria ed in mobili che di molto ecceda le lire due mila, giacchè generalmente una suppellettile mobiliare che non oltrepassi in valore le lire due mila, è proprio delle persone in uno stato, non dirò povero, ma di fortuna ristrettissima.

Ma il corredo abituale di mobili per una famiglia agiata eccede certamente il valore di due mila lire, e quindi, adottando il sistema dell'onorevole Mantelli, di escludere questi mobili dal pagamento della tassa, si escluderebbe da questa imposta una parte grandissima di persone che vi devono essere soggette.

Il calcolare poi l'ammontare dei valori mobiliari in ragione del 4 per 100 su tutta l'eredità, io credo che sia veramente cosa eccessiva, perchè non tutti questi valori corrispondono al 4 per 100 sul totale dell'asse ereditario, e quindi questa base sarebbe rarissime volte sproporzionata.

Io credo pertanto che sarebbe molto meglio di ricorrere al principio già stabilito in questa medesima legge. Ove poi questa consegna si supponga infedele, gli agenti del fisco hanno la facoltà di chiedere un inventario e tutte quelle altre prove che gli sembreranno opportune onde evitare la frode. Essi hanno dalla legge tutti i mezzi per ovviare alla consegna dolosa; ma io non mi dipartirei, in questa circostanza, dal principio generale di stare alla consegna che sarà fatta da chi deve pagare il diritto di successione.

GIANONE, relatore. Io credo molto conveniente di adottare il metodo proposto dall'onorevole Mantelli, perchè non lo reputo dannoso per l'erario, e perchè tende a risparmiare vessazioni e molestie ai contribuenti.

L'unica difficoltà, che per altro non si presenterà così frequentemente, è quella cui accennava il deputato Cossato, ed a cui veramente si deve provvedere; e il modo di farlo sarebbe propriamente quello suggerito dal signor commissario regio, di aggiungere, cioè, all'emendamento Mantelli le seguenti parole: « salvo il caso in cui l'eredità non comprendesse che effetti mobili, nel qual caso si farà la consegna sul valore reale. »

PRESIDENTE. Io domanderei se intende di applicare per l'accertamento di questo valore le stesse norme che sono indicate nell'articolo 14 per la valutazione dei valori immobili.

Voci. No! no!

ARNULFO, commissario regio. Le disposizioni di cui nell'articolo 14 non riflettono che gli stabili; quanto alle mobilie e biancherie, mediante l'emendamento Mantelli, il rimanente dell'asse resta stabilito, senza necessità di ammettere le disposizioni di cui in detto articolo.

Rispetto alle mobilie, quando si tratta di casi eccezionali, per esempio, che tutta l'eredità consiste in mobili, deve sussistere il principio generale che informa la legge, senza che con esso s'intenda di ammettere una disposizione che tenda a fare indagini domiciliari. Non v'ha dubbio che in simili casi eccezionali, se non si fanno indagini di tale natura, il fisco potrà sopportare qualche danno; nulla di meno, posto questo danno in confronto con misure che possono turbare il domicilio dei cittadini, il Governo crede che il fisco debba sopportarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Franchi propone un sott'emendamento all'aggiunta del deputato Mantelli, il quale sostituisce il 2 per 100 al 4 per 100.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DEFORESTA. Io mi oppongo all'ultima aggiunta proposta dal signor commissario regio, cioè che, quando non vi sono immobili, debba farsi la consegna dell'eredità, mentre mi pare che quest'aggiunta obbligherebbe alla consegna tutti i poveri, i quali d'ordinario non lasciano che mobilia. Credo perciò cosa che tragga con sé molti inconvenienti lo stabilire che, per evitare le indagini fiscali, si determini una norma di

un tanto per cento per le successioni più cospicue e poi si venga ad obbligare tutti i poveri che lasciarono una successione, la quale, ripeto, consiste per lo più unicamente in mobili, a fare la consegna ed a sopportare le indagini fiscali, che si vogliono appunto evitare e come inconvenienti, e come troppo vessatorie. Mi pare in conseguenza che sarebbe meglio adottare l'opinione del deputato Mantelli, che in questo caso, quando non vi siano immobili per fare la gradazione che è stata proposta, non vi sia obbligo di pagamento di tasse.

ARNULFO, commissario regio. Occorre di osservare che se si tratta di poveri, i quali raccolgano un'eredità in linea retta, l'articolo di legge che dispensa dal pagamento della tassa le successioni di lire 2000, risponde all'osservazione fatta dall'onorevole deputato Deforesta. Se si tratta poi d'altre eredità deferte in linea collaterale, ovvero ad estranei, io dico che, avendo la Camera soppresso l'articolo che conteneva l'eccezione relativa alle mobilie, è giocoforza il conchiudere che la disposizione dell'articolo 1° della legge deve ottenere applicazione, e che anche nel caso in cui non si facesse quest'aggiunta per conseguenza necessaria dell'articolo 1°, la quale assoggetta a tassa anche ciò che è mobile, la mobilia, stante la soppressione del paragrafo che ne conteneva l'esenzione, dovrebbe la consegna sempre aver luogo, motivo per cui quest'aggiunta che ho proposto è piuttosto spiegativa che dispositiva.

Egli è quindi evidente che dopo la votazione della Camera or ora accennata, necessariamente, per quei mobili per i quali non si trova una misura di tassa nell'emendamento Mantelli, debba ricorrersi alla consegna.

Aggiungerò poi, che in fatto di mobilie, colla mia aggiunta ho creduto di provvedere essenzialmente per quelle cospicue che per quelle di poca consistenza.

Vi sono degli individui i quali hanno, per esempio, dei vitalizi che gli somministrano abbondantemente quanto basti per vivere, o di più, e che possiedono ricche mobilie, le quali più particolarmente sfuggirebbero compiutamente alla tassa, se non si adottasse il sistema della consegna anche per esse come per le altre eredità aventi stabili e crediti.

PRESIDENTE. La sua proposizione sarebbe formulata in questi termini:

« Quando la trasmissione comprenda soltanto mobilie della natura di cui sopra, il valore sarà determinato dalla consegna. »

ARNULFO, commissario regio. Questo è il mio pensiero.

COSSATO. Ho domandato la parola per fare osservare un altro inconveniente, che potrebbe derivare dall'adozione dell'aggiunta proposta dal commissario regio.

Suppongo il caso di uno che lasci mobilia del valore di 20,000 lire e nulla più; si dovrà, secondo questa legge, far l'estimo della sua mobilia, e l'erede pagherà per conseguenza la tassa per 20,000 lire; ora suppongo invece un altro legatario che lasci assieme ad un valore in mobili di 20,000 lire un immobile che valga lire mille. In tale ipotesi, colui che lascia uno stabile che vale mille lire, non pagherà per la sua mobilia che il 4 per cento, e per conseguenza assai meno di quello che pagherebbe, se invece di aver lasciato lire 20,000 di mobilia, e mille di stabili non avesse lasciato che la sola mobilia.

Io non saprei come si possa ammettere questa differenza nella legge.

GIANONE, relatore. Il nuovo inconveniente che notava il deputato Cossato, sicuramente non si può negare che sia tale, ma esso è uno di quegli inconvenienti che sono inevitabili tuttavolta che si adotta una misura media. Sempre può suc-

cedere che quando si adotta una misura di tal fatta vi siano dei casi a cui quella misura non può accomodarsi esattamente.

Bisognerà dunque per forza rassegnarsi a simili inconvenienti, quando si vede che vi sono altri maggiori vantaggi da ottenere. Ora io ripeto, che questa media, cioè questa misura generale proposta dall'onorevole deputato Mantelli, se non soddisfa tutti i casi, soddisfa almeno ad una gran parte di essi: prendiamo dunque quello che c'è di buono in questa proposta, e lasciamo che per quei casi a cui quella norma non può applicarsi, si segua quella regola che ci proponevamo di seguire in tutti. Se la proposta Mantelli non si adottasse, si dovrebbero in tutti i casi consegnare i mobili in ragione del loro valore; adottiamo la proposta, e questa ci salverà da quella indagine nella maggior parte dei casi.

COSSATO. Siccome la legge è ancora da fare, e che siamo per conseguenza ancora in tempo opportuno per redigerla con chiarezza, mi pare che sia più conveniente di cercar modo di evitare tutti gli inconvenienti prevedibili, giacchè pur troppo è possibile che altri ne nascano, quando la legge sarà in vigore. Per questo motivo, siccome la redazione di questo articolo, riguardo alla tassa dei mobili, pare che presenti difficoltà tali che sono malagevoli a risolversi in un'assemblea, così proporrei che fosse rimandato l'articolo alla Commissione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

Siccome questa proposta sospensiva deve avere la precedenza, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Sarà inviato alla Commissione coll'emendamento del deputato Franchi.

« Art. 15. Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale di comune commercio, l'agente demaniale potrà richiedere una perizia.

« La domanda di perizia sarà fatta al giudice del mandamento in cui trovasi collocato l'ufficio demaniale che ha ricevuta la consegna, indicando il perito eletto per parte del demanio.

« La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi all'intimazione del detto decreto.

« Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra questo termine, il giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

« In caso di disparere fra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi sulla scelta, il giudice lo nominerà d'ufficio.

« I periti dovranno presentare la loro relazione non più tardi di tre mesi dalla data della loro nomina. »

(È approvato.)

« Art. 16. La parte contro cui la perizia venne promossa, sarà con decreto assegnata di comparire nanti il giudice per essere presente all'asseverazione con giuramento delle perizie, e nel relativo verbale si farà risultare della comparizione o della contumacia. »

(La Camera approva.)

« Art. 17. Quando l'istanza di perizia dovesse avere luogo contro lo stesso giudice indicato all'articolo 15, oppure contro il suo luogotenente o segretario, verrà la medesima portata nanti il giudice viciniore. »

(La Camera approva.)

« Art. 18. Il procedimento di perizia non avrà luogo, di regola se il valore degli immobili consegnati potrà essere

stabilito con atti pubblici o con perizie giurate anteriori all'apertura della successione, ed aventi una data non più antica d'un quinquennio.

« La parte però che si crederà gravata da questo sistema di valutazione, potrà richiedere una perizia, sopportandone in ogni evento la spesa. »

GANDOLFI. Signori, io non posso lasciar passare quest'articolo, senza protestare contro la disposizione che vorrebbe togliere ai tribunali la facoltà di giudicare secondo la loro coscienza. Voi capite che io intendo parlare delle spese di perizia che in ogni evento si vogliono addossare alla parte: questa è un'ingiustizia flagrante; con tale disposizione voi date un'arma agli agenti fiscali di inquietare a capriccio i contribuenti.

Ieri io difendeva, sebbene infelicemente, gli impiegati demaniali contro le esigenze delle parti che pur troppo, con buona venia dell'onorevole signor commissario regio elevano, o almeno elevavano sovente le espresse pretese; oggi non so se con miglior esito possa prendere la difesa dei contribuenti.

Ponno trovarsi talora impiegati forniti di un certo zelo eccessivo; ebbene sarà egli permesso a questi di venire ad ogni poco chiedendo perizie, sicuri che il fisco non paga mai? Signori, sotto la vigente giurisprudenza i tribunali erano pur troppo già assai proclivi ad esonerare in parte il fisco dalle spese di perizia colla solita clausola « spese compensate » e a me, nella pratica, toccò le mille volte a sentire accusare il Governo per questa facilità dei giudizi. Or bene, colla nuova legge vorrete voi aggravare lo inconveniente; io non lo credo, e perciò propongo di togliere questa disposizione, perchè abbia luogo il dritto comune.

ARNULFO, commissario regio. Probabilmente l'onorevole preopinante non tenne conto di una circostanza, cioè che la perizia di cui si tratta in questo articolo non è quella che sia da ordinarsi in via contenziosa, ma è quella che deve servire di norma per fare la liquidazione della tassa in via amministrativa, prima che abbiano luogo i reclami in via contenziosa; ciò si scorge all'articolo 18 posto in confronto coll'articolo 19, nel quale si dice che « i reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati della quitanza di pagamento della tassa medesima. » Ciò vuol dire che il reclamo in giudizio è ammesso, ma dopo che siasi fatta la liquidazione in via amministrativa, mediante anche la perizia di cui si parla nell'articolo 18.

Io poi non temo che vi possano essere le molestie che l'onorevole preopinante accennava, mentre anzi la legge ebbe per iscopo di evitarle, inquantochè dopo essersi dichiarato nell'articolo 15, che quando gli agenti demaniali avranno dati per credere infedele la consegna potranno chiedere una perizia; si dice nell'articolo 18 che, di regola, ciò non possa aver luogo quando vi saranno atti pubblici, o perizie giurate da cui si possa desumere il valore dell'eredità; questo dunque è un freno agli agenti, e non uno stimolo agli arbitrii; ma se poi a fronte degli atti pubblici, a fronte di perizie che non siano anteriori a un quinquennio, colui che deve pagare la tassa non vuole acquietarsi a queste risultanze, le quali nella maggior parte dei casi costituiscono una presunzione gravissima di verità, allora si dice in quest'articolo che sarà in facoltà di tale individuo di chiedere una perizia, la quale tende soltanto a contraddire ai risultati degli atti pubblici e della perizia di cui si parla nello stesso articolo. Ma quando la tassa sia liquidata sulle basi accennate, e coi mezzi indicati in quest'articolo, non è preclusa la via a colui che è debitore della medesima di far ancora

statuire in via contenziosa il maggiore o minore di lei importo; ragione per cui, tenuto conto di queste circostanze, mi lusingo che l'onorevole preopinante vorrà allontanare da sé il timore che ebbe a manifestare a tale riguardo.

GANDOLFI. Io trovo che quantunque la perizia sia volontaria, essa può dare sempre luogo a molti inconvenienti e per conseguenza mi pare che si potrebbe lasciare la spesa di perizia secondo le regole generali stabilite dal diritto comune.

PRESIDENTE. Formoli la sua proposta.

GANDOLFI. Non occorre che togliere quell'espressione.

GIANONE, relatore. La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento Gandolfi; io credo anzi che forse la sua difficoltà muove da che egli diede a quell'ultima espressione dell'articolo un senso molto più generale di quello che esso ha realmente, poichè non è in tutti i casi che le spese della perizia ricadono sul contribuente, egli è solo pel caso in cui egli non voglia arrendersi a quella specie di valutazione che si desume dalle perizie anteriori che già esistono, nel qual caso vi è una presunzione contro di lui: queste perizie seguite anteriormente, sono per lo più seguite nell'interesse di quegli che ha lasciata l'eredità: se l'erede crede che questa già seguita perizia possa di troppo gravarlo, potrà farla verificare per mezzo di nuova perizia; ma intanto egli è giusto che sopporti la spesa di questa seconda valutazione. Mi pare quindi che in questo senso sia da ritenersi come assolutamente equo e mite il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 18, e che non sia il caso di respingerlo.

GANDOLFI. Dietro le considerazioni adottate dall'onorevole preopinante, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 18 del progetto. (Vedi sopra.)

(È approvato.)

« Art. 19. I reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati della quitanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato. »

GIANONE, relatore. Io ho chiesto la parola per proporre che si tolgano, se la Camera lo crede, da quest'articolo le parole *sul valore consegnato*, poichè può accadere che, non facendosi la consegna, l'agente demaniale ingiunga lui stesso al pagamento di una tassa dietro i riscontri che si sarà dovuto procurare: in questo caso, quegli che vuole reclamare, bisogna che paghi prima di far valere i suoi reclami; ed in questo caso non vi ha valore consegnato, perchè non si è fatta dichiarazione, non si è fatta consegna.

Adunque io crederei che siano soppresse quelle parole *sul valore consegnato*.

ARNULFO, commissario regio. Aderisco.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposizione del deputato relatore Gianone.

PICCON. Domando la parola per oppormi alla soppressione di queste parole, *della tassa medesima sul valore consegnato*. Io capisco che nel caso in cui un erede abbia fatta la consegna, e che questa consegna non sembri all'amministrazione demaniale esatta, intanto l'erede, il quale ha già lui stesso dato un valore all'eredità, paghi la tassa che esso stesso ha portato nell'atto della consegna; ma che poi l'erede deggia pagare la tassa sul valore preteso dagli agenti demaniali, questo per verità non lo capisco.

A me pare strano che si voglia costringere l'erede al pagamento della tassa che il fisco pretende, salvo poi il diritto di farsi rimborsare nel caso in cui venga a riconoscere che realmente gli amministratori demaniali abbiano di troppo aggravata la tassa: questo è un circolo vizioso inutile, far pa-

gare ad uno, e conservargli il diritto di farsi poscia rimborsare.

Io dunque sostengo che deggiano stare queste parole sul valore consegnato, e per valore consegnato intendo quello che l'erede stesso non contesta di dover pagare: ma non vorrei che si obbligasse anche a pagare quello che forse non sarà dovuto.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che tuttavia si possa far luogo a questa soppressione, senza che ne derivino gl'inconvenienti accennati dall'onorevole preopinante, inquantochè colui che ha omessa la consegna nel tempo prefisso, ha sempre la strada aperta di farla in via amministrativa allo stesso insinuatore, come se l'avesse fatta nel termine, colla sola differenza che pagherà la multa. Del resto il far la consegna non gli è impedito.

Premessa questa, può fare tutte le pratiche contenziose per determinare quale sia la somma che debbe in definitiva pagare, e farsi, occorrendo, rimborsare il di più pagato.

È da ritenersi che la proposta soppressione riflette l'articolo 19 il quale contempla il caso di controversia giudiziale; quindi se si ammettesse che la tassa deve solo pagarsi nel caso che siasi dall'erede fatta la consegna, potrebbe succedere che, quanto a coloro che non l'hanno fatta, il demanio dovesse sostenere una lunga discussione contenziosa prima di conseguire una somma qualunque per diritto di successione, il che produrrebbe l'inconveniente di moltiplicati reclami suggeriti dal desiderio dei debitori d'intanto remorare il pagamento; inconvenienti che si evitano, obbligandoli a pagare intanto, comunque trattisi di consegna non fatta nel termine legale, ma dopo di esso.

Rimane adunque dimostrato che, non ostante non siasi fatta la consegna nel debito tempo, colui che è ingiunto a pagare può tuttavia farla, ed in via amministrativa chiedere la perizia di cui all'articolo 18, ove occorra, e non possono nascere gli inconvenienti a cui si accenna. Per contro, se non si sopprimono queste parole, può credersi dagli interessati e sostenersi da essi che coloro i quali non hanno materialmente consegnata l'eredità nel termine richiesto possano reclamare in giudizio, ed intanto non pagare; cosa questa che li porrebbe in miglior condizione di quelli che hanno consegnata la loro eredità, i quali, per poter reclamare, dovrebbero, prima di reclamare, pagare la tassa, e gli altri no; il che non sarebbe giusto.

GIANONE, relatore. Io sono lieto che la mia proposta abbia eccitata questa discussione nella Camera; imperocchè egli è certo che da tale articolo sarebbero nate difficoltà, ed è meglio che queste siano risolte legislativamente e in modo preventivo anzi che avessero poi a dar luogo a soluzioni giudiziarie.

Ora dunque la Camera debbe decidere se, quand'anche venga omessa la consegna, non sia permesso all'agente demaniale di domandare una data tassa e di ottenerne il pagamento prima che si possano elevare dei reclami; oppure se ciò debba solo aver luogo nel caso in cui il contribuente abbia fatta la consegna, e l'agente demaniale abbia fatta su questa una liquidazione a cui il contribuente non vogliasi arrendere.

Io non esito a dichiarare esser giusto che in ambi i casi si faccia luogo al preventivo pagamento della tassa, appunto per la ragione che venne indicata ultimamente dal signor regio commissario.

Del rimanente poi, in quanto al non poter reclamare, senza che siasi fatto il pagamento, domandava l'onorevole deputato Piccon, a quale scopo ciò potesse riuscire. Io rispondo, che

riesce ad evitare quelle liti, e non sono così poche, che si fanno per puro spirito di ritardare il pagamento. Quando uno deve pagare prima, e non può reclamare senza aver pagato, tutte le liti che avrebbe fatto per ritardare non le farà più. Questo è lo scopo che si propone l'articolo 19. Io credo per conseguenza si debba l'articolo mantenere nella sua maggior ampiezza, e che per ciò si debbano sopprimere le parole che ho indicate.

PICCON. La ragione che è stata addotta dall'onorevole commissario regio mi pare che provi invece la necessità di dover conservare queste ultime parole: « della tassa medesima sul valore consegnato. » Secondo il signor commissario, regio colui il quale non abbia ancora fatta la consegna, sarà sempre in grado di dire: io credo che l'eredità che mi è stata devoluta valga una determinata somma. In questo caso, gli agenti demaniali perceveranno la tassa sopra questa consegna, quand'anche la medesima sia stata fatta fuori di tempo; ma non vedo come questa ragione possa poi essere ammessa per valida, onde astringere a pagare, non la tassa giustamente dovuta, ma la tassa arbitraria, come piacerà agli agenti demaniali di imporre. E quivi io debbo rispondere anche all'onorevole relatore che dice, questo farsi per evitare delle liti. Io non capisco che si debba fare un'ingiustizia soltanto per evitare una lite: quegli il quale crede che gli agenti demaniali abbiano realmente dato un valore eccessivo alla sua eredità, dovrà pel capriccio di questo stesso agente demaniale intanto pagare una somma che egli reputa eccedere i limiti del giusto.

Parmi più naturale, che intanto si prenda la tassa sopra la somma che, od in via di consegna, od altrimenti è ammessa per caduta nella eredità dall'erede obbligato al pagamento della tassa, e che abbia ragione il fisco di richiamare una somma maggiore, quando saranno evacuati gli incumbenti necessari per stabilire la tassa. Io adunque persisto a che si conservi quella proposizione.

MAMELI. Io sorgo per sostenere che l'articolo si debba ammettere nei medesimi termini in cui ci viene proposto dalla Commissione, appoggiando i sentimenti del deputato Piccon.

Qui si tratta di reclami contro le liquidazioni, puramente e semplicemente, nè v'ha questione di consegna fatta, o non fatta; l'agente demaniale dice 100, il tassato dice 50, e reclama contro l'arbitrio dell'agente demaniale.

Impertanto io dico, paghi intanto 50 affinché non profitti di questo pretesto per ritardare il pagamento, e le altre 50 le pagherà quando sarà riconosciuta la giustizia della tassa dell'agente demaniale. Questa, come si vede, non è altro che una questione di cifre.

GIANONE, relatore. Mi sembra che l'osservazione del deputato Mameli, non risolva la difficoltà. Anche nel caso dell'omessa consegna l'agente si procura i dati relativi all'eredità, e sopra quei dati fa la liquidazione, ed aggiunge al pagamento della somma relativa; l'erede che intende reclamare, e se vuole essere ammesso a farlo, deve pagare la somma domandata dall'agente demaniale; la quale certamente non può essere liquidata sul valor consegnato, perchè siamo nell'ipotesi che non sia stata fatta veruna consegna.

CHIARLE. L'articolo 19 non distingue tra i reclami che si presentassero dopo il termine stabilito dall'articolo 8 per il pagamento della tassa, e quelli che presentassero prima della scadenza del termine fissato.

A me pare che sia essenziale ed opportuno d'introdurre questa distinzione. Il motivo su cui si fonda la disposizione conte-

nuta nell'articolo 19, cioè, che non siano ammessi in giudizio i reclami, se non quando sieno corredati dalla quitanza del pagamento della tassa medesima, era appunto per impedire, che si facciano liti per ritardare il pagamento stesso. Se la lite si fa prima del termine stabilito per il pagamento dell'articolo 8, cioè di sei mesi, da computarsi dall'apertura della successione, è evidente che non vi è più questo pericolo. Quindi mi parrebbe opportuno di proporre quest'emendamento. Io direi:

« Trascorso il termine stabilito dall'articolo 8, per il pagamento della tassa, i reclami contro la liquidazione non saranno ammessi in giudizio se non quando, ecc. » come nell'articolo.

ARNULFO, commissario regio. Siccome si è già mandato alla Commissione l'altro articolo, mi pare che sarebbe conveniente di mandarle anche questo cogli emendamenti proposti; perchè una redazione qui improvvisata non potrebbe forse provvedere a tutti i casi.

Propongo dunque, che si mandi alla Commissione.

CHIARLE. Sì! sì!

PRESIDENTE. Domando se la proposta del commissario regio, di mandare quest'articolo alla Commissione, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

(Posta ai voti è approvata.)

« Art. 20. Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura delle successioni, se non furono consegnate, e dopo due anni dal giorno della consegna per le parziarie ommissioni, e per insufficienza di valutazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 21. La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all'estero, non decorre che dal giorno in cui l'amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

« S'intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli agenti consolari, o dal momento in cui siasi fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata. »

(La Camera approva.)

« Art. 22. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno che cominciò il possesso di fatto nei modi previsti dall'articolo 9. »

(La Camera approva.)

« Art. 23. La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti, decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso dell'eredità. »

(La Camera approva.)

« Art. 24. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dall'articolo 8. »

GIANONE, relatore. Pregherei la Camera a voler aggiungere dopo le parole « salvo il disposto dall'articolo 8: » e 9, » poichè anche in quest'articolo vi sono casi nei quali si fa luogo a rimborso dopo un tempo che non si può prevedere.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti l'aggiunta: « salvo il disposto degli articoli 8 e 9. »

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 24 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 25. La prescrizione sarà interrotta con giudiziale domanda debitamente intimata. »

(È approvato.)

« Art. 26. La domanda di rimborso fatta in iscritto all'ufficio demaniale da cui fu operata la riscossione, servirà pure ad interrompere il corso alla prescrizione biennale.

« In questo caso tale domanda verrà presentata mediante un ricorso a due originali, uno dei quali verrà restituito alla parte munita d'una dichiarazione datata e firmata dall'impiegato demaniale, comprovante la sua presentazione. »

(È approvato.)

« Art. 27. La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 28. La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore dell'altra. »

(È approvato.)

Furono proposti due articoli addizionali.

L'uno fu presentato dal deputato Bianchetti, ed è così concepito:

« La presente legge cesserà di aver vigore col 1° gennaio 1855. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Bianchetti ha la parola per svilupparlo.

BIANCHETTI. Essendo già stato approvato dalla Camera un articolo addizionale in questa conformità per altre due leggi di finanza, credo che vorrà pure approvarlo per questa che stiamo per votare; giacchè anzi per questa vi sarebbe un motivo di più, il quale sta nella ripugnanza che la legge incontrerà generalmente a causa della tassa posta sulle successioni dirette; ripugnanza che non sarà solo in rapporto dell'aggravio da quella arrecato.

Mi pare pertanto conveniente di mostrare al paese, che se nelle angustie attuali non si è potuto prescindere dallo estendere il balzello anche alle successioni dirette, e deferire in certo modo alla pubblica opinione, s'intende però di limitarlo a pochi anni, tanto da poter sortire dagli attuali impicci finanziari.

Ho poi anche creduto di dover proporre questa aggiunta perchè non essendosi basato il principio della legge sulla rendita, come io aveva proposto col mio emendamento, e come or ora proponeva per i capitali l'onorevole mio amico deputato Corsi, per la tassa sui capitali cadenti nell'eredità; io credo che questa imposta riescirà maggiormente mal distribuita, epperò più gravatoria per alcuni paesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo addizionale del deputato Bianchetti.

(La Camera approva.)

È proposto un altro articolo addizionale dal deputato Iosti, così concepito:

« La presente legge non avrà la sua applicazione in Sardegna, che dopo applicata la legge del riordinamento delle imposte prediali e l'abolizione delle decime. »

(È appoggiato.)

IOSTI. Io credo che occorrono pochissime parole per svolgere quest'articolo: a me pare che, volendo pareggiare la Sardegna alla terraferma riguardo alle imposte, bisogna anche prima eguagliarla nella parte attiva.

Se è vero che in Sardegna esistano contribuzioni diverse,

alle quali noi cittadini di terraferma non siamo soggetti; se è vero che esiste ivi il tributo feudale; se è vero che esistono le imposte delle decime, di cui noi non siamo gravati, pare che prima di applicare le nuove imposte che vogliamo applicare alla terraferma, sia giusto abolire in quell'infelice isola questi suoi particolari aggravii.

Il Ministero ha riconosciuto questa verità, dacchè fin dall'anno scorso ha proposto una legge pel riordinamento delle imposte prediali in Sardegna, e ragion vuole che si aspetti almeno che questa legge sia sanzionata, ed applicata prima di estendere la legge della tassa sulle successioni, e qualsiasi altra nuova, anche alla Sardegna.

ARNULFO, *commissario regio*. Io mi stimo in debito di dare alcuni schiarimenti relativamente alle imposte della Sardegna, e della terraferma, affinché la Camera possa vedere se sia, o non, il caso di adottare il proposto emendamento.

La Sardegna è soggetta alle decime; ma premetterò che queste non vanno al regio erario, non costituiscono un reddito dello Stato...

ASPRONI. Domando la parola.

IOSTI. Domando la parola.

ARNULFO, *commissario regio*... che in rigor di termini non se ne deve perciò tener conto nel valutare le imposte che la Sardegna sopporta relativamente all'intero Stato. Parlerò dunque delle altre imposte senza tuttavia dimenticare le decime.

Le imposte che pagò la Sardegna, fatta astrazione dalle decime, e dai prodotti delle proprietà demaniali, nel 1849 sommano a 3,735,498; le imposte che pagò la terraferma, esclusi egualmente i prodotti di proprietà demaniale, nel 1849 sommano a lire 68,735,269; se poi si vuole tener conto dei prodotti dei beni demaniali della Sardegna e della terraferma, abbiamo quest'altra proporzione, cioè che gli Stati di terraferma nel 1849 sopportavano imposte per lire 72,724,700, e la Sardegna per lire 4,082,918.

Ora, qualunque calcolo si voglia istituire, che serva di confronto fra i pesi sopportati dalla Sardegna per rapporto alle finanze, ed i pesi sopportati dalla terraferma, si scorgerà che la tassa di successione è ben lungi dal produrre equilibrio fra i rispettivi gravami; se si calcola la Sardegna per la nona parte, e, se volete, anche per la decima parte dell'intera popolazione dello Stato, supponendo che paghi 4 milioni circa, la terraferma dovrebbe pagare per tributo 40 milioni circa. Invece paga 72 milioni; questo sarà un dato, sarà un elemento che la Camera potrà valutare nell'ammettere, o non, l'articolo proposto.

L'onorevole deputato Iosti ci accennava che il Governo ha nella Sessione scorsa acconsentito che si sospendesse l'applicazione della legge sui fabbricati nella Sardegna, e vorrebbe per identità di ragione si sospendesse l'applicazione della presente legge. Che si sospendesse la riscossione del tributo sulle case finchè il riordinamento del tributo prediale in Sardegna avesse avuto luogo, poteva essere conseguenza legittima della presentazione della fatta legge che contempla il modo di valutazione delle case, e tende a sostituire una distribuzione più regolare del tributo già esistente in Sardegna.

Ma, per quanto riguarda ai diritti di successione, che io mi sappia, la Sardegna niuno ne sopporta, ed in conseguenza, se si stabilisce per la terraferma una legge ampliativa di quella già esistente, egli è giusto che si estenda anche alla Sardegna, perchè in Sardegna sinora nulla si paga a tale titolo, cioè per le successioni.

Io ammetterei il valore dell'osservazione tutt'al più che

fosse dimostrato che la Sardegna paga già dei diritti di successione, come era dimostrato al tempo della legge sui fabbricati che una parte di essi già sopporta tributo prediale; ma siccome da tali diritti di successione essa fu finora esente, così mi pare che non si possa qui far luogo ad eccezione, e non si possa argomentare della sospensione per la Sardegna della legge sui fabbricati.

Rimane a parlare delle decime. Io convengo che le decime vogliano essere abolite in Sardegna come in terraferma erano da abolirsi i fidejcommessi, e bannalità ed altre leggi (osservando, di passaggio, che anche in Piemonte delle decime tuttora ne esistono, in ordine delle quali sarà pure mestieri di provvedere).

Ma questo è un bisogno pubblico che nulla ha di comune colle leggi di finanza, questo è un provvedimento legislativo a cui il Governo deve provvedere, ed a cui provvede infatti, quanto alla Sardegna, colla legge che ha presentato, già votata da questa Camera, e che posso aggiungere constarmi che il Senato se ne vuole occupare fra breve.

Il Governo adempisce all'obbligo che gli corre di proporre quelle leggi, le quali abbiano per iscopo di far scomparire certi aggravii, o certi inconvenienti legislativi; ma esistano o scompaiano questi aggravii, per rapporto al tesoro pubblico, la condizione della Sardegna non è cambiata; e tutt'al più che sia, come mi pare, dimostrato che vi è margine sufficiente per ammettere anche per la Sardegna l'aggravio della tassa di successione, la quale non arriverà a lire 300 mila, senza che da ciò ne derivi che trovisi più aggravata di quello che lo sia il Piemonte, io dubito che possa farsi luogo alla proposta dell'onorevole deputato Iosti.

Io non fo nè positiva opposizione, nè specifica adesione alla proposta Iosti: il Governo ha l'obbligo di rappresentare le circostanze che gli costano, alla Camera poi il determinare circa adozione della proposta.

DE CANDIA. Signori! È certamente spiacevole l'incorrere nella taccia appoi nostri onorevoli colleghi, di volerci esimere dall'imporre i comuni aggravii finanziari alla Sardegna, e non agognare che ai benefizi, che per avventura potete procurarci la nostra politica unione col Piemonte.

Noi vorremo non essere in tali condizioni da doverci presentare a voi chiedendo, non esenzioni, non privilegi, ma parità assoluta di trattamento senza restrizioni.

Sì, o signori, pur troppo sappiamo cosa suonino per noi i privilegi; è l'arbitrio con tutte le sue conseguenze: e per un'isola che deve il massimo suo infortunio al regime arbitrario col quale fu governata, questa parola di privilegio suona sventura! e noi dobbiamo respingerla con tutte le nostre forze.

Noi vogliamo parità di trattamento; ma questa parità che vi chiediamo significa giustizia, e voi, controbilanciando i pesi che ci aggravano collostato così poco somigliante a quanto è vigente in queste provincie sardo-continentali, e che le fa felici, converrete con noi essere equo, essere logico non aggiungere altro peso, fosse pur anco d'un grano, sulla coppa della sventura.

Chi fece questo stato di cose, voi lo sapete; noi non recriminiamo; accettate qual trovasi questa condizione anormale; noi non vi chiediamo che un poco di pazienza, una mora; credetelo, signori, non l'avrete accordata invano.

Dissi essere logico non aggravarci con altri tributi diretti intantochè venga riordinata l'imposta prediale, poichè questo riordinamento d'imposta è la pietra angolare della nostra riorganizzazione amministrativa, e dirò sociale. Basato su norme eque e razionali il tributo fondiario, tutti gli altri tri-

buti diretti non formano che gli accessori, i fregi, od i contrafforti, se meglio volete, dell'edificio.

Il signor commissario regio accennava come alcune di queste imposte non andassero a favore dell'erario pubblico: sarebbe ciò contestabile; ma, in ogni caso, che monta? Quando la Sardegna sottostà a gravi pagamenti, quando pelle sole decime ci vien tolto circa il venti per cento delle nostre rendite, quando nuovi balzelli indiretti ci vengono posti, voi direte: la Sardegna non paga?

Ma, finalmente, se avete accettato l'unione dell'isola in tali condizioni anormali verso lo Stato, non dirò subitene le conseguenze, ma date tempo che un migliore ordinamento possa riparare a queste condizioni infelici, possa la Sardegna conferire coll'istessa misura a tutti i carichi dello Stato.

Facciamoci anche carico dell'effetto morale che produrrebbe nell'isola una sovrimposta diretta senza alcun corrispettivo; potrem noi tenere il linguaggio delle promesse in un paese avvezzo a tanti disinganni, e non correremmo rischio invece di fomentarvi la disaffezione? Noi vogliamo sottostare a tutti i pesi, ma prima rendeteci la parità ed eguaglianza del trattamento. (Bravo! bravo! *dalla destra*)

Pensate che quella provincia insulare può essere un giorno, ciò che a Dio non piaccia, la tavola di salvezza delle nostre libere istituzioni, come lo fu già un tempo della nostra monarchia sabauda. (*Oh! oh! — Rumori*)

Io non dirò coi nobili figli della Savoia: voi non ci potete difendere; dirò piuttosto: ci siamo difesi soli contro le prepotenti forze straniere, e ci difenderemo ancora ogni qualvolta il caso avvenisse di difendere in quella terra, il re e le nostre libere istituzioni che è quanto abbiamo di più caro!

Signori, non vi alienate l'animo di quel popolo; e poi tutto ciò che noi vi domandiamo, non è già favore, ma giustizia, e questa voi non ce la negherete, o signori! (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Asproni.

ASPRONI. La cedo al signor Iosti.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola.

IOSTI. Io non addurrò argomenti di giustizia, voglio solo contrapporre qualche osservazione economica alle ragioni addotte dall'onorevole commissario regio. Egli diceva che la Sardegna non paga che tre milioni, e che quindi anche in proporzione dei suoi mezzi non concorre come la terraferma alle spese dello Stato. Ma questa non è una ragione sufficiente, poichè la Sardegna, pagando anche meno, potrebbe darsi che concorresse in maggior proporzione de'suoi mezzi rispettivi. Difatti, se noi possiamo sopportare una maggior gravezza, è perchè siamo in condizioni economiche migliori. Mettete la Sardegna nell'istessa posizione economica della terraferma, e poi fate pagare come questa anche la Sardegna. Se gravassero tuttavia sopra le proprietà di terraferma le imposte feudali e le decime saremmo noi in grado di contribuire all'erario per le imposte regie quello che attualmente contribuiamo? No, certo.

Ora, quello che si domanda per la Sardegna è precisamente di metterla nella stessa posizione in cui si trova la terraferma, riguardo alle proprietà, se volete aggravarla delle stesse imposte di terraferma. È vero che essendo fusa la Sardegna con noi, essa deve partecipare agli stessi generi d'imposte; ma ciò non vuol dire che questo si debba fare istantaneamente, ciò non vuol dire che non si abbia prima a risolvere questioni preliminari molto più importanti. E perchè mai, prima di stabilire la nuova imposta che voi imponete alla terraferma, non sopprimete quelle particolari che gravano la

Sardegna? Perchè il Governo prima di estendere gl'incomodi non accomuna i vantaggi?

Nel mio articolo addizionale io non vi chiedo che questo, cioè una sospensione temporaria pel tempo necessario per realizzare quello che il Governo stesso aveva promesso di fare.

Credo che il commissario regio non dissentirà nel fondo della questione. Se è vero che la discussione di questa legge è imminente al Senato, ed io credo che vi sarà discussa prima dell'attuale sulle successioni, il Governo avrà campo di far precedere l'applicazione della legge del riordinamento delle imposte prediali a quella dell'attuale nella Sardegna.

I Sardi non si rifiuteranno allora, come ci assicurano gli stessi deputati della Sardegna, e noi saremo logici, saremo razionali, ed avremo rispettate tutte le ragioni, e particolarmente le ragioni politiche sulle quali io non mi farò troppo a discorrere, perchè credo che tutti i deputati, più o meno, possano apprezzarle senza necessità d'inopportuno sviluppo.

Signori, non possiamo negare che malgrado che la Sardegna contribuisca all'erario pubblico meno della terraferma, che la proprietà in Sardegna paga di più, è più aggravata di balzelli che non la proprietà di terraferma.

Ma ora io dico, se siamo tutti cittadini sottoposti alla stessa legge, tutti obbligati agli stessi oneri, ma aventi gli stessi diritti, per qual ragione la proprietà in Sardegna pagherà di più? Non è già abbastanza dei disavvantaggi particolari a cui essa è sottoposta per necessità ineluttabile, e ai quali voi non potete riparare così prontamente come sarebbe vostro desiderio? Non è già abbastanza, dico, per la Sardegna la difficoltà dello smercio dei suoi prodotti, maggiore che non nei nostri?

Uno dei maggiori vantaggi pel valore della proprietà è il facile smercio dei prodotti. Essa rende di più, e per conseguenza è passibile di maggiori balzelli, quanto più facilmente e prontamente può realizzare i suoi prodotti.

Ora la Sardegna mancando di strade, mancando di commercio, sicuramente non può realizzare i suoi prodotti colla facilità delle proprietà di terraferma. Non è già questo un disavvantaggio che pure vorrebbe calcolarsi nel tassare le rispettive proprietà di terraferma e dell'isola, disavvantaggio particolare a danno dei Sardi? E vorrete voi ancora tener in niun conto gli altri disavvantaggi che nascono da particolari imposte, che voi stessi avete già riconosciuto doversi sopprimere onde uguagliare le condizioni?

Io credo che se il commissario regio vuole ponderare la natura della mia proposta, nel fondo non troverà ragione seria e fondata per opporvisi, nulla che possa urtare né alla legge, né alle stesse intenzioni del Governo, né ai sentimenti di eguaglianza nei tributi. Nel fondo non vedrà che una giusta soddisfazione alla giustizia, alle ragioni politiche e alle ragionevoli suscettibilità dei nostri confratelli dell'isola.

D'altronde è nelle mani del Ministero lo abbreviare il tempo di questo favore eccezionale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Sarà non solo una soddisfazione che si darà ai Sardi, ma un atto di stretta giustizia quello che farà il Parlamento, eccettuando dalla tassa sulle successioni la Sardegna, sino a tanto che essa non sia pareggiata nelle condizioni economiche, e specialmente nelle condizioni daziarie, al rimanente dello Stato. È un atto di stretta giustizia, non solo perchè la Sardegna continua a pagare le decime, le quali, come ha giustamente avvertito uno dei preopinanti, rappresentano circa il quarto della rendita netta dei beni, ma ancora perchè l'imposta di cui si tratta sarebbe per la

Sardegna molto più grave che non lo sarà per le altre provincie. Sarebbe per quell'isola un peso grave, non solo pecuniariamente, ma anche moralmente, in vista massime delle eccezioni che voi avete votate ieri.

Nessuno ignora che la condizione attuale della Sardegna è dovuta specialmente al regime feudale; la feudalità fu abolita in Sardegna, ma fu abolita precisamente con lo stesso metodo con cui abbiamo recentemente abolite le banalità.

Non fuvvi per la Sardegna una soppressione di peso, ma la trasformazione di un peso in natura in un peso pecuniario.

Ora i feudatari che hanno in danaro, cioè in rendite sullo Stato, l'equivalente dei loro diritti feudali, voi, o signori, li avete ieri eccettuati da quest'imposta; quelli poi che continuano a pagare l'equivalente delle antiche angarie feudali, coll'aggravio della prestazione in danaro, che si fa nelle casse del Governo, vorrete che questi sopportino ancora il peso della tassa di successione?

Farò ancora presente che se voi avete creduto ieri di dover esimere dall'imposta sulle successioni le rendite sullo Stato, non l'avete fatto, non avete potuto farlo per la considerazione che questa fosse la conseguenza di un contratto coi proprietari delle rendite. Questa ragione è stata combattuta con argomenti che hanno il carattere della evidenza.

La legge di creazione del debito pubblico vieta che si mettano imposte speciali sopra alcune tra le rendite di quel debito; ma questo divieto non abbraccia l'intero debito. È vietato di mettere imposte speciali sopra quelle rendite, ma non è vietato di porle a calcolo per conoscere l'entità di un patrimonio sul quale debbe gravitare la tassa di successione.

Egli è chiaro che quando uno paga in generale per tutto ciò che possiede, non si può dire che sia assoggettato ad una imposta speciale sopra le rendite.

Quantunque il commissario regio abbia creduto di potere difendere l'eccezione sotto questo aspetto, egli è evidente che la Camera non ha voluto adottare in teoria che le rendite del debito pubblico non potessero essere sottoposte a questo peso; non è un peso sulle rendite, ma è un peso sull'intero patrimonio. Se i proprietari delle rendite non si eccettuano dal pagare i diritti di dogana, le tasse di consumo, le gabelle del vino, dovrebbero pure essere soggetti alla tassa sulle successioni. Lo stesso signor conte di Revel, il quale aveva combattuto la proposta di sottoporre le rendite del debito pubblico alla tassa sui corpi morali, aveva riconosciuto che quando si sarebbe venuto alla tassa sulle successioni non vi sarebbe più lo stesso motivo per esimere quelle rendite.

Tuttavia voi, o signori, per motivi ben diversi, per favorire maggiormente il debito pubblico, avete creduto di dovere adottare quella esenzione. Ma non dovette tralasciare di avvertire all'effetto che questa esenzione debbe fare sulla Sardegna, nella quale voi esimate tutti gli antichi feudatari, esimate il grave capitale risultante dal riscatto feudale; e vorrete che i vassalli siano gravati da questa tassa? Trattate almeno i vassalli come trattaste i feudatari. Io non vedo il perchè vogliate favorire più gli uni che gli altri.

Di più, o signori, il commissario regio ha fatto un calcolo aritmetico, un calcolo cioè di proporzione sulla somma che il Governo, o per dir meglio l'erario nazionale, ritirerà dalla Sardegna.

L'onorevole mio amico, il deputato Iosti ha già notato i motivi di differenza che vi sono, ed ha già ricordato che lo

Statuto vuole che ognuno paghi in ragione delle sue sostanze, e non in ragione della superficie che occupa, in ragione delle risorse che può avere. Nel porre a calcolo queste risorse, voi dovete ritenere che in Sardegna il danaro vale di più, di modo che quando fate pagare 40 centesimi per un foglio di carta bollata ad un uomo di un'altra provincia di terraferma, quest'uomo paga molto meno di quello che si paghi in Sardegna, ove il danaro è più raro, ed ove 40 centesimi rappresentano quella somma che è necessaria per il vitto di due o tre giorni per un uomo.

Il foglio di carta bollata in Sardegna vale molto di più che in Piemonte, dove il prezzo della giornata di lavoro è maggiore.

Di più ancora, fra gli argomenti coi quali uno dei signori ministri prendeva a difendere la tassa di successione, nella parte che concerne le successioni ascendenti e discendenti adduceva che questo peso non si dovrebbe considerare, come tanto grave, inquantochè, secondo la legislazione che ci regge, è ammessa nelle successioni la differenza tra le femmine ed i maschi.

Da questa differenza credeva il ministro che nascesse nei nostri paesi la necessità di far l'inventario nell'occasione del decesso del padre di famiglia. Ma la Camera deve ritenere che questo argomento non quadra alla Sardegna, inquantochè qualunque sia l'amore che i signori ministri dimostrano pel subingresso e per le distinzioni nelle successioni fra i maschi e le femmine, tuttavia, nessuno di essi ha creduto di poter proporre che questo singolarissimo diritto si applicasse alla Sardegna. Quando si è promulgato il Codice civile nella Sardegna si è eccettuata la parte che concerne le successioni delle femmine. In questa parte il diritto romano fu conservato in tutta la sua estensione, ed a lui si deve se in Sardegna si mantiene fermo quello spirito di famiglia che era così largamente favorito dalle usanze dei nostri antichi.

Il sardo, qualunque sia l'idea ora predominante in questa materia, considera la sua famiglia come un corpo morale; quando muore il padre di famiglia non si crede per ciò che la proprietà sia cangiata, ma si ritiene quella massima di diritto per cui tra il padre di famiglia e la sua prole vi è condominio; quindi il sardo non crede per la morte del padre di acquistare, ma egli crede di fare solo una perdita la-grimevole.

Inoltre, o signori, nell'attuale condizione della Sardegna, l'istruzione pubblica è ancora molto indietro. Voi sapete che nella legge elettorale si è dovuta introdurre un'eccezione per la Sardegna, ed ammettere anche gli elettori illetterati. Sapete di più che è accaduto che certi collegi elettorali non hanno potuto deliberare perchè non si è potuto trovare un numero sufficiente di persone che sapessero scrivere onde costituire l'ufficio.

Vi ricordate ancora, o signori, che fu necessario di proporre al Parlamento un'esenzione singolarissima a favore della Sardegna: si è riconosciuta la necessità di ammettere gli uscieri ancorchè non sappiano scrivere, appunto perchè questa piccola istruzione manca loro nell'isola.

Ora, in questo paese considerate quanto dovrà essere grave una tassa di successione la quale richiederà frequenti perizie.

Secondo gli articoli cui avete già data l'autorità del vostro voto, tuttavia che vi sarà contesa intorno al valore di uno stabile consegnato, bisogna procedere ad una perizia; e se questa perizia sarà costosa in Piemonte e nelle altre provincie dello Stato, lo sarà ben più in Sardegna, appunto per quel grado infimo in cui si trova la pubblica istruzione.

Pensate, o signori, che specialmente per i patrimoni di uno o due mila lire che non sono eccettuati, salvo pel loro valore complessivo, le spese di perizia faranno sì che invece di pagare l'uno per cento sulle successioni degli ascendenti, avverrà talvolta di dover pagare il dieci e il venti per cento. Si sa che quando si debbono far venire periti, questi debbono almeno saper leggere e scrivere, e se si dovranno far venire periti dalle città in luoghi remoti, per vie disastrose, certamente ci vorrà un compenso per questi uomini.

Adunque, secondo che maggiormente si esamina lo stato della Sardegna, si presentano i più stringenti argomenti, per concludere che realmente nella condizione attuale la tassa che si propone sarebbe esorbitante per la Sardegna, sarebbe affatto inopportuna, epperò io mi congiungo agli onorevoli colleghi che hanno proposto che questa tassa non si applichi alla Sardegna, almeno fintanto che non si sarà in qualche parte importante migliorata la sua condizione.

MAMELI. Io che non sono nato da famiglia privilegiata, e che appartengo ad una terra che dai privilegi ripete in gran parte le sue calamità, aborrisco perfino il nome di privilegio.

Di privilegio non vi hanno parlato gli esimii oratori Decandia, Iosti e Sineo che mi hanno preceduto, nè di privilegio intendo io parlarvi.

Eglio si sono prevalsi di argomenti perentorii, che soli bastano a difesa della causa che intendo anch'io perorare: e basterà per tutti quello che, siccome la Sardegna, per effetto magico della fusione, non può di slancio prodigiosamente raggiungere la prosperità del continente, così non potrebbe di slancio essere sottoposta a tutte le gravanze, se pur sussistero in fatto le osservazioni che la Sardegna poco contribuisce alle finanze dello Stato in proporzione del continente.

Nè è meno evidente ciò che gli stessi oratori soggiungevano, che non potrebbe la Sardegna giustamente essere più tassata che non è, senza che colla più comoda viabilità, e con altre benefiche istituzioni si chiuda il commercio, e si promuova la circolazione del numerario.

Essa ne ha i più ricchi elementi, nè ha bisogno che dello sviluppo. Questa è l'opera che attende dal savio Governo che ora ne regola e dirige i destini.

Io invito il signor commissario regio a meco discendere sul terreno delle cifre. E prima di tutto gli farò osservare che egli ha fatto il confronto sulle totalità dei tributi senza distinguere i diretti dagli indiretti.

Dai primi devono soltanto desumersi i termini di paragone, come quelli che direttamente colpiscono la proprietà fondiaria.

Se ai pesi attuali che assorbono già oltre la metà del frutto, voi ne aggiungerete altri che assorbono l'altra metà, voi mettete la Sardegna nella impossibilità d'esistere, voi sacrificate anche l'avvenire, voi la ridurrete ad una terra deserta.

Ma se prendete norma di paragone dai tributi indiretti, voi dalla meschinità di questi dovrete prendere argomento per conoscere la miseria di un paese privo di commercio e di consumatori, e quindi di non poterlo per ora maggiormente gravare senza pericolo di totale rovina e desolazione.

È ben naturale che sia maggiore il prodotto dei tributi indiretti che gravitano sul consumatore, perchè più attivo è il commercio, e molto più numerosa la popolazione.

Io reputerei felice la Sardegna, se essa sola potesse pagarli in somma eguale a tutti gli altri Stati continentali. I termini di confronto devono instituirsi fra i tributi diretti, perchè

da quelli solamente può dedursi se i tributi siano in giusta proporzione. Qui parlo col linguaggio inescribile delle cifre.

La Sardegna paga un milione e mezzo circa di tributo fondiario sotto diverse denominazioni che non mutano la sostanza. A questa cifra deve principalmente aggiungersi un milione e mezzo circa per le decime. Inoltre lire 700 mila circa per i diritti barraccellari.

Dico che devono portarsi in aumento, non solamente perchè allo scopo della presente discussione poco interessa il sapere se vadano o non a profitto del pubblico erario, e solamente giova il sapere che di fatto siano gli abitanti dell'isola soggetti a tali gravanze, ma eziandio perchè in effetto si applicano nella massima parte a sgravio dello Stato.

Ditemi, signori, non è egli vero che fra i doveri morali che incombono al Governo, avvi quello di provvedere ai bisogni della istruzione pubblica? Eppure le spese delle Università si fanno colle rendite di prebende applicate, il cui frutto unico consiste nelle decime.

Le stesse decime costituiscono presso che tutta la dotazione del Monte di riscatto, con cui si estinguono due rami del debito pubblico dello Stato, quello cioè del 1807, e l'altro del 1825.

Inoltre, non è egli vero, o signori, che il primario dei politici doveri del Governo si è quello di provvedere alla sicurezza delle proprietà?

Pure anche a questo provvedono a proprie spese gli isolani, pagando lire 700 mila di diritti alla compagnia d'assicurazioni che si appella barraccellare.

Unite tutte queste somme ed avrete quattro milioni circa di tributo diretto, che sta con quello del continente nella proporzione di uno a tre circa, mentre la popolazione sta nella proporzione di uno a dieci.

È dunque una vera ingiustizia il voler gravare la Sardegna di nuovi tributi sino a che non sieno riordinati gli attuali colla legge che ora pende presso il Senato. Ed io posso con ragione ripetervi ciò che in principio vi dicea, che non voglio privilegi, ma invoco la parità di trattamento: e che tanto aborrisco il privilegio, che mi vergognerei della qualità di deputato e di cittadino, e persino del nome di uomo, se potessi concepire l'idea che la Sardegna dovesse esistere a peso degli Stati continentali. (Bene!)

ARNULFO, commissario regio. Ho dichiarato or ora che se il Governo non accetta l'aggiunta, non vi si oppone però in modo assoluto se lascia alla Camera il pronunziare. Ripeto questa medesima dichiarazione, ma siccome si parlò di cifre, credo utile che la Camera conosca la esattezza delle medesime. Aggiungerò pertanto ai dati numerici che ho prima accennati quelli che riflettono la contribuzione prediale. Ciò è giusto per soddisfare a quanto l'onorevole deputato Mameli accennava, e per rettificare forse qualcuna delle sue cifre.

La contribuzione prediale che si paga negli Stati di terraferma è veramente press'a poco di 15 milioni; la contribuzione prediale che si paga in Sardegna, comprese le prestazioni pecuniarie, fu nel 1849 di un milione, 428,518 lire. Ora io non ignoro che una piccola porzione delle decime va al Monte di riscatto, e che il Monte di riscatto soddisfa al debito pubblico.

Ma io dubito assai che questa porzione delle decime, congiunta anche a quel maggior aggravio di cui parlava l'onorevole deputato, cioè dell'assicurazione barraccellare, possa por tare il tributo a 4 milioni come egli accennava, e parmi che finora ciò non sia dimostrato.

Aggiungerò poi che qualunque sia la proporzione che si

voglia considerare, vi è ancora margine più che discreto nei 32 milioni circa di differenza fra la contribuzione totale che la Sardegna paga all'erario, in confronto di ciò che pagano le provincie di terraferma, e può la Sardegna comodamente sopportare l'imposta di cui parliamo.

Si disse che la Sardegna non gode di tutti i vantaggi di cui gode il Piemonte, ed io non sono qui per contrastarlo, ma dico pure che nella distribuzione dei tributi non si può aver gran fatto riguardo a queste particolari circostanze di località, poichè abbiamo pure in terraferma delle provincie le quali si trovano in condizioni eccezionali conformi a quelle della Sardegna in confronto di altre provincie dello Stato, senza che si introduca a riguardo di quelle una differenza nella legislazione e nei tributi, tuttavia, ripeto, la differenza che sta fra il totale delle contribuzioni di terraferma, e la Sardegna, può in qualche modo servire di compenso dei minori vantaggi cui la Sardegna gode.

Io fo queste osservazioni perchè la Camera possa nella sua saviezza giudicare con maggior cognizione di causa sul merito e sulla conseguenza dell'aggiunta proposta a favore della Sardegna.

Voci. Ai voti! ai voti!

SULLIS. Sarò brevissimo, giacchè la questione è già quasi esaurita. Solo mi pare necessario rispondere alle osservazioni del commissario regio, le quali mancano affatto di giusta base. Egli stabiliva dei calcoli tra il quanto la Sardegna paga, ed il quanto pagano gli Stati continentali complessivamente riguardati; ma non sono giusti questi calcoli; saranno giusti quando li farà tra la Sardegna ed una delle provincie continentali: questa e non altra dee essere la base dei calcoli del Governo, quindi, ritenendo questa necessaria modificazione dei calcoli finora istituiti dal commissario, mi pare che la Camera dalle cifre medesime dal commissario regio denunciate abbia un motivo di più per concludere favorevolmente all'emendamento Iosti. Diffatti per esse cifre abbiamo che la Sardegna dà 3 milioni 178 mila lire da una parte, 4 milioni di rendita demaniale dall'altra, con un milione e mezzo che paga per titolo di decime.

V'ha, io domando, tra le altre provincie dello Stato alcuna che sia in egual somma gravata con simili ristrettezze d'industrie e di commerci? Non voglio cessare dal ripetere altro validissimo argomento a pro della proposta del mio amico Iosti.

Quando il Governo ha riconosciuto nell'anno scorso la necessità di proporre una legge sulle contribuzioni prediali, da quali considerazioni fu mosso? Fu mosso, come diceva benissimo il signor commissario regio, dalla considerazione di togliere gli aggravii alla Sardegna. Ora, che mai vorrete voi fare? Prima che questi aggravii siano tolti, imporne forse altri nuovi? Ben vedete, o signori, quanto ciò sia assurdo, e come evidente sia l'ingiustizia di tale procedimento.

Del resto vi è anche una considerazione politica, la quale per essere assai delicata, non farò che leggiermente accennare. Vi fu un'epoca, epoca infausta per l'illustre dinastia che ci regge, nella quale questa dinastia colla sua bandiera, che allora era l'azzurra, chiese protezione in Sardegna; l'ebbe, e l'ebbe validissima; ma sventuratamente male furono rimeritati dal Governo i sacrifici che l'isola fece in quel tempo; e se di ciò, ne fu e tuttora ne dura grande lo sdegno, non è necessario che io lo dica. Non faccio qui il profeta; ma non so quali siano i fati che possono minacciare la bandiera tricolore che noi ora abbiamo. (Rumori e segni di disapprovazione a destra) Sono inutili i rumori, la verità non la tacerò per essi; io dico, che se mai venisse fatale necessità di ripetere il caso del secolo scorso, fin d'allora, poi dobbiamo con accorte de-

terminazioni far sì che in Sardegna abbiassi in quel caso a ritrovare quella medesima prontezza di valore e di animi che fece celebre nel secolo scorso la fede e l'ospitalità sarda. Per ottenerla è necessaria la giustizia degli atti nostri legislativi. Il deputato Iosti vi propose una giustizia da farsi alla Sardegna. Orsù, fatela dunque. (Segni d'approvazione a sinistra)

PESCATORE. Pregherei il signor ministro a volermi dire, se può, qual sia il destino della legge sull'abolizione delle decime in Sardegna.

NIGRA, ministro delle finanze. Questa legge sarà, spero, discussa fra qualche giorno.

PESCATORE. Se mai ci fosse qualche difficoltà, pregherei il signor ministro a dircelo francamente.

NIGRA, ministro delle finanze. La relazione è in pronto e verrà fra pochi giorni in discussione, secondo ciò che mi venne assicurato.

PESCATORE. Se così non fosse, veramente io non potrei a meno di dichiarare il Ministero poco coerente a se medesimo. Egli accumula leggi sopra leggi per accrescere le finanze, ingrandisce ogni giorno nei suoi discorsi i bisogni, le angustie dell'erario, ci magnifica il deficit, e intanto lascia pur sempre la Camera nella necessità di eccettuare la Sardegna dalle imposte nuove. Questo già è accaduto per altre leggi di finanza, e ciò per colpa, lo dico schiettamente, per colpa del Ministero che non sollecita, almeno altrettanto quanto quella delle leggi di finanza, la discussione della legge che riordina il tributo prediale di Sardegna e che abolisce le decime.

NIGRA, ministro delle finanze. Non accetto il rimprovero, perchè non lo credo giusto.

PESCATORE. Mi spiace il dirlo, ma credo che non tutti i deputati che seggono dall'altra parte della Camera e che protestano contro le decime, qualora alcuno di noi facesse una proposizione alquanto energica per sollecitare il Ministero affinché dal canto suo promuova l'approvazione di queste leggi, mi spiace il dirlo, ripeto, ma non tutti, credo, voterebbero per questa proposizione. (ilarità) Udii altri oratori che testè ci facevano il confronto delle imposte che attualmente si pagano dalla Sardegna, per dimostrarci che questa legge sarebbe ingiusta nei suoi effetti verso l'isola.

Ma, o signori, l'argomento non è nuovo; quando trattavasi di allargare le eccezioni in favore delle classi povere, io vi facevo il confronto di tutte le imposte, e dimostrava che per ristabilire la proporzione ora tolta dal soverchio aggravio a danno dei poveri delle imposte indirette, era necessario allargare le esenzioni di quella legge a pro delle classi povere.

Il commissario regio ci ha detto allora che non occorre vani confronti, che bastava stabilire la proporzione in questa legge senza curarsi della sproporzione risultante dalle altre leggi.

E quanto disse il commissario regio che respinse il confronto, fu approvato da quelli stessi che or vorrebbero bilanciare l'effetto di tutte le imposte prese insieme. Io dirò adunque a costoro: siate costanti, siate fedeli ai principii, e le decime saranno presto abolite. E, per dare intanto una lezione ai miei onerevoli colleghi, devo, e per amore del principio, e per amore di giustizia, votare per la esenzione della Sardegna.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo addizionale proposto dall'onorevole deputato Iosti. (Vedi sopra.)

(È approvato.)

Siccome non si può passare alla votazione sul complesso della legge, perchè due articoli furono rimandati alla Commissione, consulto la Camera se intenda venire alla discussione di un altro progetto di legge del quale è già stata di-

stribuita la relazione. Esso fu presentato dal ministro dell'istruzione pubblica per l'ammissione agli esami.

SINEO. Io intendeva di proporre un'aggiunta alla legge della quale si tratta, un'aggiunta transitoria che ha lo stesso carattere di quella che fu poc'anzi onorata del voto della Camera.

Io credo, signori, che l'atto di giustizia che avete fatto poc'anzi per la Sardegna, non vorrete rifiutarlo ad altre provincie dello Stato. La tassa sulle successioni esiste in tutte le altre provincie, ma non è ancora estesa alle successioni in linea ascendente e discendente. La maggioranza della Camera ha creduto che ciò si potesse fare e fosse giusto e conveniente, e lo ha sanzionato col suo voto. Ma qual è il tempo in cui dovrà attuarsi un tale provvedimento? Questa è cosa sulla quale il Parlamento può ancora deliberare.

Io credo, o signori, che la tassa sulle successioni nella parte che concerne specialmente le successioni ascendenti, non possa ancora applicarsi alle altre provincie dello Stato, e specialmente ad alcune fra esse, sintantochè non avremo anche a loro riguardo migliorato il sistema daziario.

Quello che ho detto della Sardegna è vero in parte, anche per molte altre provincie dello Stato, ed è vero in generale per tutte le provincie dello Stato ciò che io accennava circa le antiche tradizioni (le quali spero che non si cancelleranno così facilmente), per cui le famiglie, nelle idee comuni dei nostri concittadini, si considerano come corpi morali che perdono sempre e nulla acquistano quando manca il capo della famiglia. Ora, quando in una famiglia accade una disgrazia, che spesso è di gravissimo danno pecuniario, perchè manca il principale mezzo di sussistenza, e tuttavia credete di poterle imporre una tassa di successione, almeno fate in modo che quella famiglia non sia angariata con imposte riconosciute ingiuste, con imposte le quali non gravitano egualmente sopra tutte le nostre provincie.

I nostri piccoli proprietari pagano un diritto al Governo per consumare il bestiame che essi hanno allevato, pagano quando impiegano per proprio uso i prodotti della loro terra. Non possono cibarsi senza pagare un tributo al Governo, il tributo del sale; non possono, per la maggior parte, bere un bicchier di vino senza pagare un tributo.

Sintantochè questi pesi specialissimi gravitano soltanto sopra alcune provincie dello Stato, io non credo che convenga di sopraggiungere tassa a tassa; molto meno d'imporre la tassa sulle successioni dirette, che è tanto ripugnante coi nostri costumi.

E siccome io non vorrei stabilire neanche per questa imposta una differenza tra provincia e provincia, così mi limito a proporre che, in quanto concerne la successione degli ascendenti, abbia ad attuarsi soltanto allorchando saranno sopresse le gabelle accensate.

Io spero che questa mia proposta sarà accolta dalla Camera dietro l'esempio di quanto è stato poc'anzi deliberato.

PRESIDENTE. Il signor Sineo propone un articolo addizionale così concepito:

« La presente legge non avrà il suo effetto nelle altre provincie dello Stato, in ciò che concerne le successioni degli ascendenti... »

E dei discendenti?

SINEO. No, io propongo soltanto per gli ascendenti; sono discreto.

PRESIDENTE. «... degli ascendenti, sintantochè siano sopresse le gabelle accensate.»

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo non può accettare il proposto emendamento, se non per altro motivo, almeno per quello che con esso si vincolerebbe fin d'ora il Governo e la Camera all'abolizione delle gabelle accensate. Il Governo ha dichiarato che sottoporrà al Parlamento una legge a tale riguardo, ma non intende con ciò, come credo non vorrà neppure la Camera vincolarsi fin d'ora alla abolizione delle gabelle accensate; vi saranno delle innovazioni si introdurranno miglioramenti che la Camera apprezzerà, ma non è il caso di decidere questa controversia a priori.

Aggiungerò che sebbene sia cosa giustissima lo estendere tutti i tributi alle diverse parti dello Stato, tuttavia un certo tal qual compenso viene accordato alle provincie che sopportano le imposte delle gabelle accensate nel discarico sul tributo prediale di un decimo accordato alcuni anni or sono; il che, se non corrisponde esattamente al maggior peso che queste sopportano, serve tuttavia di un certo tal qual sollievo; e siccome la Camera ha ammesso che si continuasse l'appalto per un triennio, salvo a rinvocare annualmente l'appalto medesimo per le gabelle accensate, ripeto, mi pare immaturo decidere questa questione fin d'ora; tutt'al più che si introducono leggi nuove, come la presente, debbono estendersi il più che è possibile a tutto lo Stato, salvo a correggere gli errori che esistono nelle altre leggi vigenti.

SINEO. Egli è un errore quello del signor commissario regio, che sia concessa una diminuzione appositamente alle provincie che sono soggette alle gabelle; non si è fatto che estendere a quelle provincie una parte della diminuzione che con leggi precedenti era stata concessa alle altre.

ARNULFO, commissario regio. Credo che si sbaglia.

SINEO. No, non mi sbaglio.

Del resto poi se il Governo non vuole obbligarsi fin d'ora ad abolire queste gabelle, non si pregiudica la questione nel modo che proposi.

Se non piace quella formola, dirò che sia sospesa la tassa sulle successioni degli ascendenti sino alla riforma generale del sistema delle imposte.

ARNULFO, commissario regio. Io presuppongo che l'onorevole deputato sia in errore quando afferma che non si sia fatto un discarico sul tributo prediale, a considerazione delle gabelle che si sopportano da alcune provincie a favore di esse.

Io ricordo che si sono fatti due scarichi, uno del duodecimo e l'altro del decimo, in due epoche diverse, l'uno generale per tutto lo Stato, e l'altro particolare per le provincie soggette alle gabelle accensate.

Richiamando egli alla memoria questa circostanza, spero converrà meco dell'errore.

Voti. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Sineo, così modificata:

« La presente legge non avrà il suo effetto nelle altre provincie dello Stato, in ciò che concerne la successione degli ascendenti, sintanto che sia provveduto con legge al riordinamento dell'attuale sistema d'imposte. »

(Non è approvata.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIAMMISSIONE AGLI ESAMI.

PRESIDENTE. Se la Camera crede, si potrebbe intraprendere la discussione del progetto di legge presentato dal

ministro della pubblica istruzione per la riammissione agli esami. (Si! Si!) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 463.)

Allora ne darò lettura.

Quale fu presentato dal Ministero, esso è così concepito:

« Art. 1. Coloro che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non dopo sei mesi dal giorno in cui vennero rimandati.

« Essi dovranno inoltre fare prova di avere nell'intervallo studiato assiduamente, o nelle scuole pubbliche, o sotto la direzione di ripetitori approvati in quelle materie che furono subbietto all'ultimo esame da loro sostenuto.

« Art. 2. L'esaminando dovrà pagare l'intero deposito, come se si trattasse di un primo esperimento.

« Art. 3. Un regolamento speciale prescriverà la forma e le condizioni dell'esame.

« Art. 4. Le vigenti leggi, regolamenti, o disposizioni qualunque sono abrogate in quanto sono contrarie alla presente legge. »

La Commissione lo formola ne' termini seguenti:

« Art. 1. Coloro che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati in fine dell'anno scolastico da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese dell'anno scolastico, e coloro che saranno rimandati nel primo mese dell'anno scolastico non potranno esservi riammessi prima del finire di detto anno.

« Art. 2. L'esaminando dovrà pagare l'intero deposito, come se si trattasse di un primo esperimento.

« Art. 3. Le vigenti leggi, regolamenti o disposizioni qualunque sono abrogate in quanto sono contrarie alla presente legge. »

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intende passare immediatamente alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

Rileggo l'articolo 1. (Vedi sopra.)

I signori Mantelli e Pateri presentano un emendamento al progetto della Commissione, così concepito:

« Coloro che per la seconda volta furono o saranno rimandati da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, potranno esservi riammessi per la terza volta dopo un altro anno di corso. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Pateri per svilupparlo.

PATERI. Signori, se debbonsi, a parer mio, procacciare tutti i mezzi acciò possano attendere agli studi coloro i quali con assiduità e profitto vi si applicano, io non credo si debbano usare benigni riguardi a que' giovani i quali non hanno dato prova di capacità e di studio.

Egli è per tale motivo che io stimo non si debba ammettere il presente articolo di legge quale venne formulato e dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione.

Un imprevisto accidente, la mal ferma salute, ovvero anche una soverchia timidezza ponno far sì che taluno non sia tal fiata approvato; ma, a mio avviso, egli è molto difficile, a non voler dire impossibile, che colui che sia dotato di ingegno, ed abbia atteso con assiduità allo studio, si presenti per due o tre volte agli esami senza poterne sostenere la prova.

Si fatte osservazioni sarebbero forse atte a chiarire che non

si debbe neanche ammettere all'esame per la terza volta colui che fu due fiata rimandato: ciò nullameno, quand'anche volessi largheggiare e supporre che possa talvolta accadere che taluno sia stato per due volte reietto per motivi che da esso non dipendono, non mi sembra però che vi sia un motivo bastevole per dire che colui il quale sia rimandato oltre la terza volta, debba essere ammesso indefinitamente agli esami.

Diffatti ove tal cosa si ammettesse, non potrebbe a meno di detrarsi grandemente al decoro ed all'importanza degli esami, e di incoraggiarsi gli inetti e coloro che mancano affatto di volontà di applicarsi allo studio. Gli esami ove ciascuno vi si potesse indefinitamente presentare, non altro sarebbero se non se una derisione, e perderebbe ogni efficacia la pena che è a quelli comminata i quali non abbiano fatto sufficiente profitto. E potrebbe, a mio avviso, fuor di dubbio accadere che, ritentando spesse e spesse volte la stessa prova, colui che è affatto inetto venisse ad essere finalmente nell'esame approvato.

Si disse nella relazione che non accadrà che uno si presenti spesse volte all'esame, e che in pratica ciò si ridurrebbe naturalmente a due o tre esperimenti. Che inoltre allontanerebbe gli inetti non solo la severa imparzialità degli esaminatori, ma anche le spese a cui quelli andrebbero incontro in caso di prova mal sostenuta. Ma se infatti non si ripeterebbe più di due o tre volte la prova, è affatto inutile il fare una legge la quale avrà mai la sua esecuzione.

Se poi ella è cosa utile di riammettere più volte gli studenti allo stesso esame, allora non converrebbe allontanarli con spese, non converrebbe assoggettarli all'intero deposito. Se dunque, onde allontanare gli inetti, si vuole che essi vadano incontro a gravi spese, al pagamento dell'intero deposito, allora ciò si fa perchè si riconosce che non può essere cosa utile che i giovani ritentino più e più volte la stessa prova. Lo stabilire poi che siano essi soggetti all'intero deposito, non farà già che non ritentino la prova gli inetti, ma invece farà sì che non la ritentino i meno doviziosi, e direi i meno presuntuosi, mentre all'incontro coloro che in se stessi, sebbene senza ragione, confidano, coloro i quali sono dotati di maggiori dovizie, ritenteranno più volte la prova, onde ottenere alla perfine il loro intento.

Ove solo a danno dei giovani o delle famiglie loro ricadesse il riammettere quelli che non sono abili a ritentare l'esperimento, a presentarsi indefinitamente agli esami, non dissentirei che ciò a loro arbitrio si lasciasse; ma io reputo che ciò ricada a danno dello Stato, perchè è di pubblico interesse il non aprire la via alle carriere ai giovani inetti, ed il far sì che perdano ogni importanza gli esami; ed è essenzialmente per questi motivi che tanto io che l'onorevole Mantelli, abbiamo proposto l'emendamento dianzi letto all'articolo che cade in discussione.

CAPELLINA. Quantunque la legge che ci è presentata sia poco importante in confronto di molti altri bisogni che ha presso di noi l'istruzione pubblica, ai quali da qualche tempo si dice di provvedere, ma cui finora non si è mai provveduto, tuttavia dirò che io non posso a meno di appoggiarla pel principio di libertà che in essa esiste; poichè, secondo me, lo Stato, quando fa facoltà ad un giovane di presentarsi agli esami, non gli concede già un privilegio come parrebbe credere l'onorevole Pateri...

PATERI. Domando la parola.

CAPELLINA. ...ma fa il suo dovere. Il dovere dello Stato è di accertarsi della capacità di coloro cui egli deve conferire i gradi. Ora esso dovrà accertarsi di questa capacità ogni

volta che uno si presenterà a lui, e gli dirà: provate se io sono capace di ottenere il grado che voi concedete. Nè vale il dire che ritentando la prova, anche g'inetti molte volte verranno a riuscire finalmente; poichè, io credo, che quando gli esami siano seri, e specialmente siano pubblici, allora sarà impossibile che colui il quale è inetto, sia dichiarato capace. Tuttavia per le ragioni appunto per cui io appoggiava questa legge, cioè per il principio di libertà che io informo, io vorrei proporre anche un emendamento. Io vorrei che si togliessero le parole « per la seconda volta, o ulteriormente, » poichè così cesserebbe uno strano contrasto, che nascerebbe dal disposto della legge; che, cioè, colui il quale fu rimandato per la prima volta dopo un anno di corso, non possa più ripetere l'esame se non dopo un altro anno di corso; mentre colui che fu già rimandato per due volte può ripetere quest'esame senza perdere punto un anno di corso.

Per queste ragioni io proporrei adunque la soppressione delle parole « per la seconda volta, o ulteriormente. »

BERTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pateri.

PATERI. La cedo al deputato Bertì, perchè avrà probabilmente dei riscontri da dare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bertì.

BERTI, relatore. Nella maggior parte dei paesi europei gli esami sono oggetto di questioni politiche, in quanto che dalla costituzione organica degli esami dipende in genere il buono o cattivo andamento degli studi. Certo che io avrei considerato che il ministro, invece di una legge, la quale veniva a derogare ad alcuni articoli speciali dei nostri regolamenti, avesse presentato una legge organica per tutti gli esami; ma questa, come ognuno vede, era dipendente dalla legge organica sulla pubblica istruzione tanto superiore, quanto secondaria e primaria, e per conseguenza il ministro non avrebbe potuto presentare questo progetto di legge se prima non avesse fatto precedere le leggi organiche mentovate.

Lasciando adunque in disparte la questione circa un progetto generale di legge intorno agli esami, io mi restringerò a combattere tanto l'emendamento proposto dal professore Pateri, quanto quello proposto dal professore Capellina. E primieramente osserverò al professore Pateri che gli esami debbono trarre forza dalla loro intrinseca natura, cioè dal modo con cui vengono dati, e non da condizioni estrinseche ed accidentali.

Quando un giovane si presenta all'esame, il professore non deve domandargli se sia o non sia stato rimandato, ma bensì osservare lo stato intellettuale in cui si trova, e giudicare a tenore di esso, fosse egli stato rimandato cento volte. Il professore deve portare il giudizio sulle condizioni presenti e non sulle condizioni anteriori in cui si sia trovato il giovane; quindi non veggio ragione per cui il Governo abbia a dirgli: voi siete stato rimandato per due volte, non potete più presentarvi una terza; vi dichiaro inetto agli studi.

Ma quanto poi al professore Capellina, dirò che egli non ha osservato che il progetto di legge si restringe semplicemente a derogare ad un articolo del regolamento delle costituzioni del 1772, lasciando intatte le altre leggi circa gli esami; ora, siccome in queste leggi riguardanti gli esami per l'istruzione universitaria e secondaria, già prevedono il caso in cui un giovane, cui sia fallita la prima prova dell'esame, possa essere riammesso senza perdere l'anno, perciò l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Capellina riesce del tutto superfluo; quindi io credo che non si possa accettare nè l'emendamento del professore Pateri, nè l'emendamento del professore Capellina.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Capellina, il quale consiste nel sopprimere le parole « per la seconda volta o ulteriormente. »

(È appoggiato.)

PATERI. I principii di libertà di cui fa cenno l'onorevole deputato Capellina io, quant'altri mai, apprezzo, ma non per ciò credo che possa trarsene la conseguenza che dall'onorevole deputato si dedusse, che cioè debbano i giovani essere riammessi indefinitamente agli esami. Per quanto, diffatti, amante sia taluno di libertà, non vorrà certo sostenere che non debbano stabilirsi norme, quando anche talvolta sia la libertà da esse ristretta, ove vi sieno giusti e possenti motivi a ciò fare.

Ora, nella stessa guisa che taluno non può esercire alcuna professione se non dopo aver dato prove di capacità, io dico eziandio che non debbono ammettersi indefinitamente agli esami i giovani che sono stati rimandati. Se vi ha una giusta ragione per limitare la libertà rispetto a questi giovani, così il bene dello Stato non permette che si ammettano agli esami coloro che furono per più volte rimandati.

Soggiunse l'onorevole deputato Bertì che il professore non debbe aver riguardo se un giovane sia stato o non rimandato, ma sibbene debbe por mente se egli sia abile allorchando si presenta all'esame.

I professori certo debbono unicamente badare se il giovane che si presenta sia capace o non; abbia già esso subito un tal esame, siavi stato rimandato, non importa; alla capacità o incapacità presente, non alla incapacità passata, si debbe avere riguardo. Ma non sta in ciò la questione; non si chiede ora cosa debbono i professori fare, ed io credo di poter asserire che tutti il sanno e tutti il fanno; ma si chiede cosa debbasi fare dal legislatore; se si debba ammettere indefinitamente all'esame colui che fu già per più volte rimandato, cosa questa che mi pare aver dimostrato poco consentanea al bene dello Stato, cosa che farà sì che gli inetti possono essere alla fine approvati nell'esame da cui furono per più volte rimandati, poichè ognuno sa che negli esami ha talvolta anche sua parte la sorte; ed in conseguenza l'inetto può essere approvato: siano pur rigorosi gli esami, come disse l'onorevole deputato Capellina, tuttavia di quest'inconveniente giammai si andrà al riparo; accadrà sempre talvolta che un giovane inetto ottenga i punti necessari onde essere approvato.

Aggiungerò una sola osservazione a quanto disse l'onorevole deputato Capellina relativamente all'emendamento che intendeva fare. Anch'io vidi che eravi nel progetto della Commissione un inconveniente, vale a dire poter accadere che colui il quale fu per una sola volta rimandato debba perdere un anno di corso, e quegli che il fu per due o tre volte, a termini di quel progetto, nol perda; ed egli si è per questo motivo che nell'emendamento si è detto che quegli il quale fu per due volte rimandato possa solo presentarsi all'esame dopo trascorso un anno di corso; sicchè, ove s'adottasse l'emendamento, non avrebbe più luogo l'inconveniente accennato dall'onorevole deputato Capellina.

BERTINI. Io m'associa di buon animo agli onorevoli preopinanti i quali insistono per l'adozione dell'articolo quale venne proposto dalla Commissione, cioè che i giovani possano venir ammessi per la terza e quarta volta, ed oltre, agli esami, allorchè i precedenti sortirono un esito infausto. Col sistema attuale i professori si trovano nella dura condizione di essere talora di soverchio indulgenti verso i giovani, certamente vergognosi, di presentarsi ad un esperimento già da essi infelicitamente tentato, e tremanti per dover abbandonare l'intrapresa carriera scolastica in caso di cattivo esito

dell'esame; proporrei tuttavia che venisse conservato l'alinea dell'articolo contenuto nel progetto ministeriale, nel quale vien detto:

« Essi dovranno inoltre far prova di avere nell'intervallo studiato assiduamente o nelle scuole pubbliche o sotto la direzione di ripetitori approvati in quelle materie che furono subbietto all'ultimo esame da loro sostenuto. »

Nel proporre la conservazione di questo alinea è mia intenzione che il giovine, prima di presentarsi ad un esame, dopo uno o più subiti infelicamente, abbia così uno stimolo ad abilitarsi in modo da non essere nuovamente rimandato col frequentare le pubbliche scuole o farsi esercitare da ripetitori approvati. Oltre che la misura proposta nel progetto ministeriale può servire, dirò così, sino ad un certo segno di guarentigia agli esaminatori, acquistando essi una prova che lo studente si trovò quasi vincolato a studiare, e sarà da essi considerata come una significazione di buon volere e di perseveranza, e ne trarranno quindi argomento di buoni risultati.

Per le esposte ragioni io faccio istanza alla Camera acciò voglia adottare l'alinea contenuto nell'articolo del progetto ministeriale.

(Entra il ministro dell'istruzione pubblica.)

MICHELINI. Quantunque all'occasione d'una legge affatto speciale sopra gli esami non sia il caso di salire a principii che governar debbono una legge generale sull'istruzione, tuttavia io mi credo obbligato, sino ad un certo punto, di giovarmi di questi principii, per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole professore Pateri.

Il diritto di adoperare le proprie facoltà come più aggrada all'individuo, è parte essenzialissima della libertà individuale, d'onde viene che libero dovrebbe essere l'esercizio di tutte le professioni; che se i Governi hanno creduto talvolta di circoscrivere questo diritto, non è men vero, che bisogna circoscriverlo il meno che sia possibile. Questa verità è ormai compresa dagli uomini di Stato, e io credo non lontano il tempo in cui sarà apprezzata ed anche attuata dai Governi i più illuminati. Già abbiamo visto in una solenne e recente discussione, fatta nell'Assemblea francese, che il rappresentante Bastiat, cui morte involò recentemente in Roma, alle scienze economiche delle quali era ornamento principalissimo, proponeva nientemeno che l'abolizione dei gradi universitari. Io non voglio fare una così larga proposizione; ma frattanto dico, che se non si vuole immediatamente fare un passo così gigantesco, almeno bisogna avvicinarsi a quella libertà, quanto è possibile, quanto lo permettono le circostanze. Ancorchè pertanto noi manteniamo la necessità dei gradi accademici, almeno facilitiamone, per quanto si può, l'accesso a tutti, perchè tutti vi hanno diritto. In questo modo, se non raggiungeremo quella intiera libertà che è desiderabile, avremo almeno una semilibertà, la quale si avvicina alla libertà del Belgio. Colà non si ricerca dove, e come, e presso chi sonosi fatti gli studi, ma si conferiscono i gradi accademici a chi mediante un severo esame dimostra esserne degno.

Per questi motivi io mi oppongo all'emendamento del deputato Pateri, come pure mi oppongo anche a quello del deputato Bertini, il quale vorrebbe che si facessero investigazioni sopra il modo con cui gli studenti si sono preparati all'esame. Anche questo è contrario alla libertà.

Signori, il criterio al quale il Governo deve attenersi per giudicare dell'abilità degli studenti, non è altro che quello dell'esame. Io comprendo benissimo che gli esami, come si conferiscono attualmente, non possono al Governo somministrare questo criterio. Attualmente gli esami non sono che

vani apparati, i quali poco giovano a giudicare della capacità del candidato. Io vorrei esami meno solenni, ma più efficaci: vorrei esami verbali, in iscritto, in varie guise. Si riformino pertanto gli esami, onde gli esaminatori possano formarsi un giusto criterio del candidato, ma si lasci a chiunque libero accesso ai medesimi.

CAPELLINA. Quantunque io non trovi esatto quanto venne testè detto dai preopinanti in ordine al mio emendamento, tuttavia siccome mi fu osservato che esso troverebbe miglior luogo in un'altra legge, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento della Commissione. Lo rileggo. (Vedi sopra.)

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo la parola.

Quanto alla nuova redazione dell'articolo, proposta dalla Commissione, dichiaro per parte mia di non avere ragione di oppormi, e quindi l'accetto per intero. Non accetto però in egual modo che venga soppressa la seconda parte dell'articolo primo, dove è detto che i giovani esaminati dovranno inoltre far prova di avere nell'intervallo studiato continuamente o nelle scuole pubbliche, o sotto la direzione di ripetitori approvati. Confesso che, in senso mio, questa mi pare una eccellente guarentigia: imperocchè negli esami ha molta parte ora il caso, ora l'indulgenza degli esaminatori; ma lo avere studiato in tutto il tempo trascorso tra l'uno e l'altro esame, porge una certezza sì di buona volontà e sì di attitudine che sia disopra alle indicazioni che possano mai ricavarli dagli esami. Se leviamo la condizione dello studio durante l'anno, allora non ci rimane più che il nudo esame, i cui risultamenti ponno per molte cagioni apparire ambigui.

Giova inoltre avvertire che quando a quest'atto di tornare agli esami per la terza volta si aggiunga la condizione dello studio durante il tempo intermedio, allora abbiamo la significazione di una volontà forte e perseverante, allora da cotesta persistenza del giovane è lecito trarre argomento che possa ancora ottenersene un felice riuscimento. Ma l'esame solo, a mio vedere, non rassicura, e potrebbe troppo spesso non esser altro che una mera illusione.

Per tali considerazioni io insisto perchè venga mantenuto questo paragrafo, che, a parer mio, è assai salutare, non opponendomi, del rimanente, alla diversa redazione dell'articolo primo, come venne dalla Commissione proposta.

BERTI, relatore. La guarentigia che il Ministero crede di trovare nell'alinea in cui si stabilisce che i giovani i quali si debbono presentare abbiano a munirsi di un certificato o dichiara di un ripetitore approvato, è affatto insufficiente e contrario ad un retto sistema di esami, e presenta inoltre gravissimi inconvenienti in pratica. Di vero, quando un giovane è, per esempio, nelle scuole secondarie rimandato in un esame, se lo si costringe a non tentare la seconda prova senza che sia munito di un certificato speditogli da un professore o da un pubblico ripetitore, egli potrà sempre credere o far credere che è stato rimandato per fini secondari, per interessi particolari.

Il che tornerebbe, a mio avviso, di grande nocimento a quella morale dignità di cui debbono godere i professori.

In secondo luogo, noi tutti sappiamo come in Torino, dove è in uso il sistema dei ripetitori, gli studenti non vengano agli esami meglio preparati dei giovani delle provincie in cui questo sistema si ignora.

In terzo luogo osservo che è affatto contrario ad un buon sistema d'istruzione pubblica il dare ad alcune persone l'esclusivo diritto, o meglio privilegio di rilasciare dichiarazioni di capacità e di studio. Che anzi accade non di rado che il ripetitore dichiarò capace un giovane che vien poscia rimandato

dai professori, e che per conseguenza, con iscapito della morale, l'autorità del ripetitore si trovi in urto con quella del professore.

Chi deve attestare la capacità dei giovani? I professori: dunque si lasci ad essi ed alla pubblicità degli esami il formulare un giudizio sull'attitudine e studio dell'esaminato! Se questi intende di farsi preparare, lo faccia; se verrà da se stesso preparato senza aiuto di ripetitore, la cosa andrà allora molto meglio.

Per conseguenza io credo che non si possa adottare l'alinea proposto.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo di dover insistere sulle osservazioni che ho già avuto l'onore di proporre, perchè l'articolo 3 non accenna solamente ai ripetitori, ma accenna altresì alle scuole pubbliche, dove il giovane può andar liberamente, senza che si faccia luogo a nessuno di quegli inconvenienti che l'egregio preopinante ha accennato, e che non mi pare si possano per nessun conto temere. Io poi non nego che il decidere intorno alla abilità del giovane non debba dipendere principalmente dagli esaminatori. Lungi da me di mettere in dubbio questo principio, certo il risolvere deve appartenere agli esaminatori; ma agli stessi esaminatori, che qualche volta sono delusi o dagli artifici degli esaminati, o da altre cagioni fortuite che spesso influiscono nell'esame agli stessi esaminatori, dico, non deve dispiacere di avere *ab extra* questa assicurazione che il giovane non abbia perduto indarno il suo tempo, e che nello spazio che è trascorso dall'ultimo esame egli abbia continuato fermamente e fedelmente nello studio. Mi pare che la certezza di questo studio intermedio, se non costituisce il criterio degli esaminatori, almeno, dirò così, lo completi, e lo completi nel modo il più autorevole: quindi io insisterei, perchè questa aggiunta che a' miei occhi è importantissima e salutarissima, fosse mantenuta.

BERTI, relatore. Le parole *scuole pubbliche*, a cui ha voluto alludere il ministro, e che si trovano nell'ultimo alinea dell'articolo del progetto ministeriale, non indeboliscono per nulla le mie osservazioni.

Diffatti le scuole pubbliche non sono aperte nelle vacanze, e per conseguenza in quest'intervallo il giovane sarà obbligato a ricorrere a ripetitori approvati. Il che importa una determinata categoria di persone, la quale avrà il privilegio di esercitare questi giovani, e quindi mandarli all'esame forniti di certificato.

Noi tutti sappiamo in qual modo si ottengano questi certificati. Mi appellerò a tutti coloro che hanno frequentate le scuole della maggior parte dei ripetitori, perchè mi dicano se queste dichiarate siano veramente sufficienti.

A mio avviso l'esaminatore non deve domandare al giovane se sia preparato a sostenere la prova, e da chi sia preparato; ma egli deve supporre che il giovane sia realmente preparato, ed il suo esame deve versare su questa supposizione.

Per ciò credo che l'alinea restrittivo dell'articolo del progetto ministeriale abbia a respingersi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, colla riserva di porre poi ai voti l'alinea nel quale persiste il signor ministro.

Rileggo l'articolo proposto dalla Commissione:

« Coloro che per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati in fine dell'anno scolastico da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico, e coloro che sa-

ranno rimandati nel primo mese dell'anno scolastico non potranno essere riammessi prima del finire di detto anno. »

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'alinea che mantiene il Ministero.

Lo rileggo:

« Essi dovranno inoltre far prova di avere nell'intervallo studiato assiduamente o nelle scuole pubbliche, o sotto la direzione di ripetitori approvati in quelle materie che furono subbietto all'ultimo esame da loro sostenuto. »

(La Camera non approva.)

Ora viene l'articolo secondo, il quale è così concepito:

« L'esaminando dovrà pagare l'intero deposito, come se si trattasse di un primo esperimento. »

(La Camera approva.)

L'articolo 3 del progetto ministeriale sarebbe così concepito:

« Un regolamento speciale prescriverà la forma e le condizioni dell'esame. »

La Commissione ne propone la soppressione.

Domando se il signor ministro acconsente a questa soppressione.

GIOIA, ministro della pubblica istruzione. Io non annetto niuna speciale importanza a quest'articolo; dirò però la ragione per cui quest'articolo venne inserito nel progetto da me presentato. Era parso che l'esame dei giovani due volte rimandati avesse un non so che di eccezionale, e che fossero però necessarie forme per avventura più severe di quelle prescritte per gli esami ordinari. Quindi si era proposto quest'articolo il quale accennava ad un regolamento speciale da farsi, tutto proprio di questa specie, come diceva, eccezionale di esami; ma, ripeto, non metto qui alcuna importanza, e se la Camera crede che le forme ordinarie possano bastare, io volentieri mi conformo al parere della maggioranza.

MICHELINI. Io credo che quest'articolo vuol essere soppresso non perchè, come diceva il signor ministro, le forme ordinarie possano bastare, ma perchè nei limiti della legge il Governo può fare tutti quei regolamenti che egli crede opportuni. Faccio questa avvertenza, perchè il Ministero, quando fosse il caso, possa stabilire particolari disposizioni riguardo a quelli che si presentano più volte agli esami.

PRESIDENTE. Poichè il signor ministro acconsente alla soppressione proposta dalla Commissione, si procederà alla discussione dell'articolo susseguente, il quale dalla Commissione è mantenuto nella forma proposta dal Ministero, e rimane il 3.

Esso è così concepito:

« Le vigenti leggi, regolamenti o disposizioni qualunque sono abrogate in quanto sono contrarie alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

MICHELINI. Anche questo articolo è inutile.

(La Camera approva l'articolo.)

L'intera legge rimane così concepita: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 463.)

Si procede alla votazione sul complesso della legge per lo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione.

Votanti	112
Maggioranza	57
Favorevoli	95
Contrari	17

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5.